SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

375ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 3 DICEMBRE 1970

(Pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI,
indi del Vice Presidente GATTO

INDICE

CONGEDI . . . . . *Pag.* 19207

DISEGNI DI LEGGE

Deferimento a Commissione permanente in sede deliberante 19207

Deferimento a Commissioni permanenti in sede referente 19207

Seguito della discussione:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale » **(676)** (*Approvato dalla Camera dei deputati*):

BARDI 19227, 19253
BETTIOL . . . . . 19219 e *passim*
CASSIANI 19220, 19235
COPPOLA . . . . . *Pag.* 19254
FILETTI 19250
LEONE . . . . . 19212 e *passim*
LUGNANO 19223, 19242
MARIS . . . . . 19212 e *passim*
NENCIONI 19220, 19222, 19226
PETRONE 19232, 19239, 19243
REALE, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 19213 *e passim*
RUSSO, *Ministro senza portafoglio* 19254
TERRACINI 19252
TOMASSINI 19221, 19251
ZUCCALÀ, *relatore* . . . . . 19211 e *passim*

Verifica del numero legale 19253

INTERROGAZIONI

Annunzio 19254

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1150)

Presidenza del Vice Presidente CALEFFI

P R E S I D E N T E . La seduta è aperta (*ore 16,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi

P R E S I D E N T E . Ha chiesto congedo il senatore Tolloy per giorni 6.

Non essendovi osservazioni, questo congedo è concesso.

Annunzio di deferimento di disegno di legge a Commissione permanente in sede deliberante

P R E S I D E N T E . Comunico che il seguente disegno di legge è stato deferito in sede deliberante:

alle Commissioni permanenti riunite 2ª (Giustizia e autorizzazioni a procedere) *e 8ª* (Agricoltura e foreste):

CIPOLLA ed altri; GATTO Simone ed altri. — « Nuove norme in materia di enfiteusi » (654-675/B).

Annunzio di deferimento di disegni di legge a Commissioni permanenti in sede referente

P R E S I D E N T E . Comunico che i seguenti disegni di legge sono stati deferiti in sede referente:

alla 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MINNOCCI. — « Modifiche ed integrazioni alle vigenti disposizioni in materia di danni di guerra » (1399), previ pareri della 1ª e della 7ª Commissione;

alla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti):

TANGA. — « Norme per l'immissione in ruolo dei docenti universitari » (1407), previo parere della 1ª Commissione;

Deputati ROMANATO ed altri; IANNIELLO. — « Sistemazione dei presidi idonei » (1422), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

« Esonero dall'insegnamento dei presidi di scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica » (1424), previo parere della 5ª Commissione;

alla 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste):

Deputato BELCI. — « Norme per la tutela delle riserve naturali del Carso triestino » (1414), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

alla 11ª Commissione permanente (Igiene e sanità):

ANGELINI ed altri. — « Disciplina della professione sanitaria ausiliaria dell'odontotecnico » (1405), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 5ª e della 6ª Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge:

« Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale » (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo Codice di procedura penale », già approvato dalla Camera dei deputati.

Riprendiamo la discussione degli articoli nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

BERNARDINETTI, *Segretario*,

Art. 2.

Il codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del sistema accusatorio, secondo i princìpi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo, con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali;

6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contradditorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto; obbligo della motivazione sull'imputabilità;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica, e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti; facoltà di disporre indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati sessuali;

8) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, oltre che del criterio quantitativo della pena applicabile, anche del criterio qualitativo del reato; competenza della corte di assise per i delitti che offendono un interesse politico dello Stato e per i più gravi delitti;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice competente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, con previsione dell'impugnazione nel merito;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contradditorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per la riparazione e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

13) vincolo del giudice civile, adito per la riparazione o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e della affermazione o della esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

14) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

16) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

17) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

18) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

19) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai nn. 17) e 18);

20) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

21) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del n. 19);

22) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

23) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

24) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

25) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

26) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore;

27) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

28) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente all'esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi ove occorra della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

29) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

30) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

31) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

32) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

33) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione al solo fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato, ovvero se sia necessario il dibattimento;

34) potere del giudice istruttore di compiere soltanto gli accertamenti generici e gli atti non rinviabili al dibattimento, nonchè quelli indispensabili chiesti dall'imputato, per stabilire se si debba prosciogliere o se invece si debba rinviarlo a giudizio;

35) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

36) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

37) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e della parte civile di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle ricognizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonchè negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

38) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

39) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

40) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

41) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

42) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificare inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinnanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

43) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi;

44) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

45) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

46) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale, quando ricorrono le stesse ragioni di cui al numero 42);

47) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

48) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

49) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

50) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

51) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

52) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di nuovi temi utili alla ricerca della verità;

53) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonchè le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

54) divieto di lettura nel dibattimento di atti istruttori, con eccezione di quelli com-

piuti in base al n. 37) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni;

55) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

56) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

57) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione e ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

58) possibilità che la parte civile chieda al pubblico ministero di proporre impugnazione, ai fini della tutela dei suoi interessi civili; obbligo del pubblico ministero di pronunciarsi, con provvedimento motivato non impugnabile, sulla eventuale non proponibilità dell'impugnazione;

59) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

60) ammissibilità di nuovi motivi della impugnazione;

61) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

62) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati; ammissibilità dell'assunzione di nuove prove;

63) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

64) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

65) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

66) giurisdizionalizzazione del procedimento per l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

67) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili o punibili con sanzioni di minore gravità; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

68) riparazione dell'errore giudiziario;

69) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

70) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai princìpi e criteri innanzi determinati.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Zuccalà è stato presentato l'emendamento 2.42 tendente ad aggiungere al n. 2, in fine, il seguente periodo : « previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento ».

A questo emendamento si deve abbinare, per affinità di materia, l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Leone, tendente ad aggiungere, dopo il n. 70, il seguente: « 70-*bis*) disciplina della funzione del difensore che ne garantisca l'esercizio anche per quanto concerne l'impedimento a presentarsi in udienza da valutare come per l'imputato; garanzie per l'effettivo adempimento della funzione del difensore di ufficio ».

Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare l'emendamento 2. 42.

Z U C C A L A ' , *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento che ho proposto a nome della Commissione, sul quale vi è stata una larga concordanza di vedute, non è altro che un corollario del precetto generale di cui al n. 2 dell'articolo 2, che stabilisce la partecipazione della difesa, su basi di parità con l'accusa, in ogni stato e grado del procedimento. Questa parità deve concretizzarsi ulteriormente in una garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento. Noi sappiamo che oggi esiste, nel corso del dibattimento, quasi uno stato subalterno del difensore che è psi-

cologicamente condizionato da un possibile arresto in udienza o dalla minaccia dell'arresto. Noi non escludiamo che reati in udienza possano essere commessi anche dal difensore, ma per questi reati si proceda a denunzia e successivamente al relativo processo. Vogliamo evitare di ipotizzare il caso che solo il difensore può commettere reati in udienza ed essere quindi arrestato; ma intendiamo, soprattutto, rasserenare i dibattiti giudiziari, talvolta accesi, con l'instaurare un nuovo costume, nel quale la libertà di ognuno sia un limite inviolabile per la propria libertà. Quindi riteniamo che questo corollario sia un'ulteriore opportuna precisazione di quanto stabilito nel n. 2) dell'articolo 2 e perciò lo raccomandiamo all'approvazione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare l'emendamento 2. 23.

L E O N E . Signor Presidente, come lei opportunamente osservava, collegato all'emendamento presentato dal senatore Zuccalà è il mio emendamento 2. 23.

Premetto che aderisco all'emendamento Zuccalà soprattutto a seguito dell'illustrazione fattane, nel senso cioè che il codice dovrà garantire la più assoluta libertà dei difensori, escludendo qualsiasi possibilità di misura immediata in udienza, salvo il difensore a rispondere in altra sede se commetta reato. Il mio emendamento si occupava di un diverso problema. Mi accingo subito a dire che lo posso ritirare consegnandolo per raccomandazione ai redattori del codice; mi riferisco al rispetto effettivo della funzione del difensore. Mentre da alcuni uffici giudiziari si tiene conto spesso dell'impedimento del difensore a comparire in udienza, è anche frequente, per lo meno non è raro, che talvolta l'impedimento documentato dal difensore non sia atteso e sia quindi come tale ritenuto non efficiente per lo spostamento della causa. Non vorrei citare casi personali, ma un sostituto procuratore della Repubblica, non a Roma, si è dilettato, sulla mia istanza di rinvio per impedimento al Senato, a scrivere due pagine per dire che l'impedimento parlamentare non equivale a impedimento legittimo.

La verità è che l'impedimento del difensore, anche se moribondo, non è previsto dal codice come legittimante una richiesta di rinvio.

Poichè sono convinto che noi abbiamo già debordato dai limiti circoscritti di una delega, ritiro l'emendamento lasciandolo agli atti come ricordo per la commissione che redigerà il codice.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Noi siamo d'accordo sull'emendamento 2. 42, presentato dal senatore Zuccalà e ci dispiace che il senatore Leone abbia ritirato l'emendamento 2. 23 perchè la prima parte mi pare che doveva trovare una collocazione nel nuovo codice di procedura penale...

L E O N E . Pur avendo io ritirato formalmente l'emendamento, se lei lo farà suo, io lo voterò.

M A R I S . Faccio mio l'emendamento 2.23 fino alla parola « imputato ». La seconda parte, ossia le parole « garanzie per l'effettivo adempimento della funzione del difensore d'ufficio », mi pare sia inutile.

La prima parte invece mi sembra utile e pertinente: noi tutti infatti ricordiamo che nel vecchio codice di procedura penale del 1913 era prevista una norma in virtù della quale il processo poteva essere rinviato per impedimento del difensore. Questa norma fu soppressa — non ricordo se col codice di procedura penale del 1930 o con una novella intermedia — con una motivazione, da parte del legislatore fascista, che era mistificatoria perchè dichiarava che, per realizzare la parità e l'uguaglianza tra tutti gli imputati, non distinguendoli tra poveri e ricchi, fra ricchi assistiti da avvocati di fiducia e poveri assistiti da avvocati d'ufficio, occorreva eliminare la possibilità che il processo venisse rinviato per impedimento del difensore.

Ecco perchè non mi sembra affatto che sia estranea alla nostra tematica questa proposizione, che indica al legislatore delegato di

introdurre una norma che ripristini questo presidio e questa tutela della libertà e del diritto di difesa dell'imputato stesso.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento 2. 23 ritirato dal senatore Leone e fatto proprio, nel primo periodo, dal senatore Maris.

Z U C C A L A ' , *relatore.* Sono d'accordo con lo spirito dell'emendamento ed anche con la forma. Non vorrei però che in una legge delega si cominciasse ad entrare in dettagli che sono demandati al legislatore delegato. L'opportunità di prevedere la possibilità di rinvio del procedimento per impedimento del difensore è un tale dettaglio sottile che snaturerebbe la struttura del procedimento della legge delegata.

Pur aderendo allo spirito e alla lettera dell'emendamento ed associandomi a quanto detto dal senatore Leone, raccomanderei l'emendamento, consacrandolo negli atti, come una direttiva implicita che viene dalla volontà del Senato al legislatore delegato perchè tenga conto di questa particolare situazione in un preciso articolo del codice.

Sono contrario all'emendamento, salvo che non sia accettato come raccomandazione o quanto meno come direttiva da impartire, se non espressamente, implicitamente, al legislatore delegato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Comincio dall'emendamento 2. 23 per dire che anch'io mi associo a quanto detto dal senatore Leone e lo ringrazio di aver ritenuto che non occorra un punto specifico della delega per indicare una norma che poi dovrebbe essere, nei limiti in cui tutti la vogliamo accettare, quasi implicita e non avrebbe bisogno di specificazioni. Tuttavia può essere utile, come il senatore Leone ha proposto e come ha fatto l'onorevole relatore, ed io mi associo a loro, consacrarla agli atti come un fatto importante di cui il legislatore delegato deve tener conto.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 42 del relatore Zuccalà, debbo dire che ho qualche perplessità: io capisco lo spirito dell'emendamento e lo condivido, ma nella sua formulazione l'emendamento può contemplare addirittura casi limite. Infatti noi non dobbiamo immaginare soltanto i casi ai quali il senatore Zuccalà si riferisce e che sono quelli di un diverbio più o meno acceso tra il difensore e il pubblico ministero; già io credo che il pubblico ministero stia mutando la sua funzione (come appunto viene fatto da tutto il sistema del codice) divenendo una parte — sebbene parte pubblica — che verrà man mano perdendo la sua posizione di predominio e qualche volta di aggressione nei confronti della difesa. Mi rendo conto di quali siano gli episodi ai quali si riferisce il relatore implicitamente: non vorrei però che questa norma presa alla lettera ci portasse a grosse esagerazioni; possiamo pure immaginare un difensore che tira fuori la rivoltella e spara sul pubblico ministero...

Z U C C A L A ' , *relatore.* Si può verificare però anche la situazione inversa, cioè di un pubblico ministero che spara addosso al difensore!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ebbene, se si verifica il caso di un pubblico ministero che spara addosso al difensore a questo lei non può provvedere con la sua norma!

Pertanto io ho qualche perplessità per la formulazione, pure associandomi allo spirito dell'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 23, ritirato dal senatore Leone e da lei fatto proprio per il primo periodo?

M A R I S . Io non insisto, signor Presidente, in quanto ho inteso le parole del Ministro, cioè che la commissione ne terrà conto perchè è cosa importante che deve essere recepita; pertanto non mi sembra che sia stato inutile parlarne. Infatti, se non vi fosse stata una norma nel 1913 diversa da quella vigente, introdotta dal legislatore fa-

scista, la questione avrebbe potuto anche sembrare facilmente superabile; ma dal momento che c'è questo precedente è bene che se ne sia parlato, ed è bene dire che la commissione la quale esaminerà l'elaborato del Governo, del legislatore delegato, dovrà constatare e riscontrare che effettivamente sia stato introdotto questo accorgimento, se vogliamo marginale, ma importante.

Sotto questo profilo, interpretando positivamente le parole del Ministro, senz'altro ritiro l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Senatore Zuccalà, insiste per la votazione del suo emendamento 2.42?

Z U C C A L A' , *relatore*. Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 42, presentato dal senatore Zuccalà. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento 2. 42 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

al numero 4), *sostituire le parole*: « insanabilità delle nullità assolute » *con le altre*: « previsione di nullità assoluta insanabile per le violazioni delle norme emanate in attuazione dei princìpi e criteri direttivi enunciati nel presente articolo ».

2. 41 MARIS, PETRONE, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R I S . Il criterio direttivo ci trova consenzienti, cioè è bene che le nullità che non rappresentano una decisa, diretta e sostanziale violazione dei diritti della difesa, dei diritti dell'imputato non assurgano a dignità di nullità assolute ed insanabili che intralcerebbero senz'altro l'*iter* processuale. Correlativamente è giusto che le nullità assolute non siano sanabili mai. Però ci sembra insufficiente la formula usata per questo criterio. Ricordo che il senatore Leone ne trattò; non mi rammento esattamente quando ed in quale sede, ma ho letto che trattò questa questione. Noi proponiamo l'emendamento per rendere più chiaro il concetto e per evitare gli inconvenienti che nel nostro sistema si verificano. Anche il Ministro certo sa che il sistema delle nullità assolute, così come è disciplinato nell'attuale codice di procedura penale, ha dato luogo ad un'infinità di controversie. Ci sono nullità assolute che non vengono rilevate oggi nel nostro ordinamento: nel giudizio di rinvio, ad esempio, tutte le nullità assolute, pure gravi, verificatesi nei giudizi precedenti, non sono rilevabili; e nel dibattimento le nullità assolute che riguardano il decreto di citazione possono essere sanate. Per questo ci sembra che sia opportuno precisare che in nessun caso il legislatore delegato potrà ritenere sanabili quelle nullità che attengono alle norme che egli andrà ponendo in attuazione e osservanza dei criteri direttivi che il Parlamento gli ha dettato.

Ecco il senso del nostro emendamento.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Pur apprezzando lo spirito da cui parte l'emendamento Maris, desidero esprimere le mie perplessità che vorrei sottomettere all'attenzione del collega Maris perchè non insista in questo emendamento.

Il problema delle nullità assolute è un problema angoscioso; come sapete, indipendente dall'ideologia politica che è posta a base di essi, i codici oscillano tra il considerarle o il sopprimerle. La verità è che quando è molto larga l'area delle nullità assolute, come è diventata quella attuale in rapporto all'articolo 185, c'è una tendenza giurisprudenziale che mira a negare anche le più radicali

nullità assolute. Infatti talvolta la giurisprudenza si trova — siamo sinceri — di fronte a situazioni che rispecchiano lo schema formale della nullità assoluta quando non vi è stato alcun pregiudizio. In sede di legge delegata, a mio avviso, noi non siamo in grado di stabilire quali debbano essere i contorni delle nullità assolute e la formula Maris, mentre per un certo aspetto sembra più ampia, potrebbe anche riuscire più restrittiva perchè i princìpi posti a base di questo disegno di legge sono quelli promananti dalla Costituzione, per i quali noi, se avessimo una disciplina legislativa difforme, andremmo persino incontro ad una illegittimità costituzionale.

In questa sede, proprio per non tentare di elaborare il codice, anche perchè non ne abbiamo gli strumenti, a noi interessa stabilire che le nullità assolute siano previste nel codice. Ritengo che in sostanza la formula della Camera sia abbastanza idonea; è interessante la previsione (contenuta nel testo della Camera): « non incidenza dei vizi meramente formali sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute ».

Anche qui forse si potrebbe pregare il relatore, che ha dato un così prezioso contributo ad una migliore formulazione della legge, di ritoccare, accantonandola per un istante, l'espressione: « non incidenza dei vizi meramente formali » perchè anch'essa è pericolosa. Si potrebbe stabilire, ancora più genericamente: « previsione di nullità relative e nullità assolute ». È chiaro che ciò che importa è che nel codice futuro sopravvivano come nel codice attuale delle nullità assolute e come tali insanabili. Io, anche in base alla mia modesta ma lunga esperienza professionale in vari campi sempre attinenti al processo penale, non sarei in grado in questo momento — lo riconosco umilmente — di fissare un principio che valga come parametro per catalogare le nullità relative ed assolute. D'altronde, colleghi di tutte le parti, noi dobbiamo avere per quanto riguarda la delega una fondata aspettativa di un codice di larga apertura democratica e di applicazione della Costituzione, e per la composizione della commissione che redigerà il progetto, e per la direttiva che darà al codice un Ministro guardasigilli appartenente ad un Governo democratico, e per il controllo che apporterà la commissione (di cui ci siamo già occupati ieri). Credo che basterà esprimere la duplice previsione delle nullità relative e delle nullità assolute, adottando una formula che valga a stabilire che le nullità assolute restino (questo è il mio concetto) una eccezione per quanto attiene alla violazione delle fondamentali garanzie delle parti.

Teniamo conto di questo; sapete che io sono un sostenitore delle nullità assolute, ma più ne allarghiamo l'area e più troviamo in giurisprudenza in via applicativa la reazione a ritenere presente una nullità assoluta, travolgendosi in questa interpretazione che noi non potremo impedire casi di essenziale violazione di garanzie fondamentali; in quanto ho sempre detto che il codice non significa niente se non vi corrisponde un costume giudiziario che sia alimentato dallo stesso spirito da cui parte il legislatore. Se prepariamo un codice che preveda numerose nullità assolute corriamo il rischio di vederle tradite nella pratica anche in quei casi in cui vi è una effettiva violazione della garanzia delle parti.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Signor Presidente, il problema sollevato è indubbiamente rilevantissimo. Mi sembra però che la formula adottata dal testo pervenutoci dalla Camera sia sufficientemente chiara per le direttive da impartire al legislatore delegato.

Sappiamo che le nullità assolute furono abolite dal codice Rocco e soltanto l'intervento della giurisprudenza, che ricorse a quella specie di surrogato che era la inesistenza giuridica dell'atto, coprì le gravi deficienze derivanti dall'abolizione delle nullità assolute. Adesso sono state ripristinate. Giustamente la dizione adottata nel testo « insanabilità delle nullità assolute » è sufficientemente chiara come direttiva per il legislatore delegato.

La preoccupazione dell'emendamento Maris, che è giustificata, si muove in senso re-

strittivo rispetto alla previsione del testo, perchè qualunque norma che il legislatore delegato dovesse dettare in contrasto con la legge delega non sarebbe nulla ma incostituzionale, per l'ovvio motivo che il legislatore delegato non può scostarsi, per lo stesso precetto e per i princìpi costituzionali, da quelle che sono le direttive del legislatore delegante.

Non vi possono essere quindi preoccupazioni per le distorsioni che potrebbe introdurre il legislatore delegato, perchè c'è la sanzione del vizio di costituzionalità che in ogni caso ci metterebbe al riparo da ogni abuso perpetrato contro la delega del Parlamento.

Per queste ragioni sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anch'io dovrei difendere il testo della Camera e osservare (e richiamo su questo l'attenzione del senatore Maris) che la formulazione dell'emendamento è fortemente equivoca. Poco fa infatti abbiamo sentito il relatore attribuire a queste proposizioni il significato « di violazione da parte del legislatore delegato delle norme e dei criteri ». Il senatore Maris invece ha detto una cosa opposta e ancor più pericolosa. Ha affermato infatti che si tratta di nullità assolute insanabili « per le violazioni delle norme emanate in attuazione dei princìpi e dei criteri direttivi... ». Allora io osservo che le norme emanate dal legislatore delegato in relazione ai criteri sono tutte le norme del codice, in quanto tutto il codice si regge su questi criteri e princìpi. Con questo emendamento quindi (almeno come mi appare in questo momento, anche se non è questa l'intenzione del senatore Maris) trasformeremmo tutte le violazioni di norme del codice, poichè tutte sono emanate in attuazione dei princìpi e dei criteri contenuti nella legge delega, in nullità assolute; sparirebbero le nullità relative.

Quindi le considerazioni fatte poco fa dal senatore Leone dovrebbero appunto placare le preoccupazioni del senatore Maris. Non potrei assolutamente accettare un emendamento di questo tipo che andrebbe interpretato come l'interpreto io: vale a dire, tutte le nullità diventerebbero assolute. Viceversa abbiamo i due tipi di nullità indicati nella dizione della Camera, abbiamo i chiarimenti testè ricevuti, abbiamo la raccomandazione al legislatore delegato di essere il più preciso possibile circa le nullità assolute e le nullità relative. Sono quindi contrario e difendo il testo della Camera.

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, mantiene l'emendamento 2. 41?

M A R I S . L'interpretazione data dal Ministro mi sembra ragionevole. Effettivamente l'emendamento deve essere interpretato in quel senso. Il relatore lo aveva interpretato in senso diverso e non corrispondente alle intenzioni quanto meno dell'estensore dell'emendamento. Perchè non venga bocciato e poichè mi sembra che, tutto sommato, le preoccupazioni manifestate attraverso l'emendamento sono ben presenti ai colleghi e al Governo, lo ritiro.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Zuccalà è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al numero 5), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*:

« previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase; ».

2. 43

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare questo emendamento.

Z U C C A L A' , *relatore.* Signor Presidente, abbiamo ritenuto a grande maggioranza nella Commissione di introdurre questa precisazione perchè vogliamo dare concreta attuazione al nuovo processo anche con l'adozione dei mezzi tecnici necessari. Per esem-

pio, l'interrogatorio incrociato non si spiegherebbe se non introducessimo la possibilità di avere gli stenografi in udienza; e il risultato dell'attività stenografica dovrà poi essere tradotto dal cancelliere.

Quindi riteniamo che per dare concreta attuazione al nuovo processo accusatorio sia necessario specificare per il legislatore delegato questo criterio.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Signor Presidente, io pregherei il relatore di ritirare questo emendamento perchè è superfluo e perchè non è materia di codice. È una materia assolutamente mutevole secondo la natura dei mezzi tecnici che vengono introdotti. Noi abbiamo cominciato ad introdurre i registratori; e voi sapete quanto è rapida l'evoluzione nel campo di questi strumenti. Quindi, lo stabilire nel codice quali sono gli ausiliari tecnici (perchè se fosse una previsione generica allora non servirebbe a nulla) che devono intervenire nel processo crea dei vincoli all amministrazione giudiziaria, che per quanto ci auguriamo può darsi che non sia...

Z U C C A L A' , *relatore.* Onorevole Ministro, oggi non ci sono gli ausiliari. Se noi non facciamo la previsione, il legislatore delegato...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* La previsione si può fare come criterio, ma quando questa deve diventare attuazione nel codice non si dice « si prevede l'intervento », ma si dice « si dispone l'intervento ».

E questo significa che contemporaneamente e senza sapere ancora entro quali limiti ci servono, noi dobbiamo disporre di un corpo di ausiliari tecnici. L'altra soluzione (e sarebbe più ragionevole) sarebbe quella di scegliere un certo numero di cancellieri che sappiano anche stenografare. Altrimenti che cosa facciamo?

Z U C C A L A' , *relatore.* Aspettiamo il duemila per farlo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io non ci sarò certamente e quindi non ho responsabilità. Noi facciamo il codice e poi creiamo un corpo di stenografi, che poi fra l'altro devono essere stenografi qualificatissimi (che sappiano stenografare intanto, non come si dice di molti stenografi!); stenografi che sono in un certo senso fidefacienti perchè quando hanno stenografato voi dovete essere sicuri del resoconto; cioè devono avere le stesse qualità morali e dare le stesse garanzie dei cancellieri: questa è una questione che sarà esaminata e che richiede in concreto provvedimenti vari. Ma non è nel codice che possiamo introdurre questo, anche ripeto in relazione all'evoluzione dei mezzi di registrazione. Quindi pregherei il relatore di ritirare l'emendamento. Non dico neanche di non accettarlo. Prego di ritirarlo perchè non è materia da introdurre nel codice.

P R E S I D E N T E . Senatore Zuccalà, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 43?

Z U C C A L A' , *relatore.* Mi dispiace, ma devo insistere.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 43, presentato dal senatore Zuccalà e non accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova.

Chi non approva l'emendamento 2. 43 è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Maris e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo.

Se ne dia lettura.

B E R N A R D I N E T T I , *Segretario*:

Al numero 6), *sopprimere le parole*: « ai fini dell'accertamento dell'imputabilità ».

2. 60 MARIS, PETRONE, TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO

P R E S I D E N T E . Il senatore Maris ha facoltà di illustrare questo emendamento.

M A R I S . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone è stato presentato, a nome della Commissione, l'emendamento 2. 96 tendente a sopprimere, al numero 6), il secondo periodo.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Onorevole Presidente, per quanto concerne il numero 6) ultimo comma — obbligo della motivazione sulla imputabilità — mi accorgo che, nonostante l'ispirazione certamente apprezzabile della Commissione, l'obbligo della motivazione dell'imputabilità potrebbe appesantire il processo penale.

Ricorderò telegraficamente che oggi l'indagine sulla imputabilità dei minori è sempre obbligatoria; l'indagine sulla imputabilità dei maggiori di anni 18 è compiuta invece quando emergono elementi da farne dubitare. Se per richiesta di parte o di ufficio emergono elementi che potrebbero far sospettare della integrità mentale dell'imputato, l'indagine viene compiuta. Se noi conserviamo l'obbligo della motivazione sull'imputabilità, l'alternativa è questa: o costringiamo il giudice, quando non emerge neanche il sintomo più vago di incertezza dell'imputabilità, a fare una motivazione, il che vuol dire appesantire la sentenza o lo costringiamo a usare una formula di rito, il che sarebbe una presa in giro.

Quindi propongo, a nome della Commissione, un emendamento tendente a sopprimere il secondo periodo del numero 6), in modo che la motivazione sulla imputabilità sia resa obbligatoria per i procedimenti a carico dei minori di anni 18 e per i maggiori quando si pongono problemi circa l'imputabilità.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Non ho niente in contrario e mi rimetto pertanto alla decisione dell'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento soppressivo del secondo periodo del numero 6) proposto dal senatore Leone a nome della Commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento soppressivo è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Leone, Coppola, Varaldo, Tiberi, Bettiol, Lisi, Deriu e Baldini è stato presentato l'emendamento 2. 94, tendente a sopprimere il secondo periodo del numero 7) dell'articolo 2.

Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Vorrei subito chiarire che io intendo con questo emendamento tornare per quanto concerne il n. 7 al testo della Camera. Dissento solo sulla parte riguardante la facoltà di disporre indagini psicologiche quando la parte offesa sia minore e si tratti di reati sessuali.

Poichè in tema di divorzio abbiamo visto che il termine « reato sessuale » è improprio pregherei il relatore (se conservassimo questa disposizione) in sede di coordinamento di indicare specificamente i reati e mi auguro di trovare consenziente il Comitato e la Assemblea nel voler eliminare questa facoltà. Non è che io non ritenga che sia importante l'indagine psicologica sulla vittima minore di cosiddetti reati sessuali, ma si tratta di una indagine che può e deve fare esclusivamente il giudice. Quando si dice: « disporre indagine psicologica » si è portati naturalmente a pensare: « disporre una perizia psicologica ». Io nego, nonostante l'ossequio che professo per gli studi della psicologia e le svolte moderne di questa importante disciplina ausiliaria, che possa essere possibile oggi in Italia una perizia psicologica.

Ed allora, poichè esiste l'istituto della perizia per quanto riguarda l'imputato, questa

indagine psicologica o la cancelliamo così com'è formulata oppure pregherei il senatore Zuccalà di trovare una formula che dica: « facoltà di compiere indagine psicologica », non: « disporre ». Allora sì.

D'altronde questo appartiene — sarebbe superfluo dirlo — al potere che ha il giudice di valutare la parola della vittima che è anche testimone.

È noto che in tutti i reati, ma specie in questi reati, il soggetto passivo è testimone e la valutazione psicologica del testimone è un dato fondamentale del processo penale.

Ritengo che per queste ovvie considerazioni, esposte brevemente perchè occorre chiudere presto in Senato questa importante discussione, la Commissione possa aderire alla mia proposta di soppressione.

B E T T I O L . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Io vorrei chiedere un chiarimento soltanto, perchè da tempo si discute, direi da decenni, sull'obbligatorietà della perizia psichiatrica dell'imputato nei processi penali. Da decenni tutto un indirizzo, tutta una scuola nega questa opportunità dell'obbligatorietà della perizia psichiatrica.

Quando si dice: « riordinamento dell'istituto della perizia » eccetera si intende, con la parola: « riordinamento », sottolineare un'innovazione essenziale e determinante, cioè l'obbligatorietà? Perchè se si trattasse di rendere con questa formula obbligatoria la perizia psichiatrica nel processo penale, come taluni ritengono, io voterei contro anche la prima parte di questo numero 7). È un chiarimento che chiedo innanzitutto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* Signor Presidente, si è discusso a lungo in Commissione su questo principio e la Commissione l'ha adottato su proposta del senatore Tomassini a larga maggioranza. Dovendo rispettare l'orientamento della Commissione, che poi coincide anche con il mio personale, ritengo che l'inciso debba rimanere, proprio per tutte quelle ragioni che io ho già esposto nella mia relazione a cui mi riporto.

Ma vorrei, per tranquillizzare anche il presidente Leone, ricordare, a mo' d'esempio, un caso che di recente ha avuto largo clamore sui giornali, il caso di Viareggio, che era proprio quello che tipicamente poteva prestarsi ad un'indagine psicologica sulle cosiddette parti offese, perchè mitomani, pervertiti si accavallavano in una ridda di accuse e controaccuse che travolgevano anche personaggi di un certo rilievo, quando una semplice indagine psicologica avrebbe potuto rilevare le deficienze intrinseche della loro personalità e quindi non dare credibilità alle loro deposizioni o alle loro accuse.

Ritengo pertanto che l'inciso debba rimanere, salvo a mutare le ultime parole « reati sessuali » in: « reati che offendono la pubblica morale o che comunque siano connessi a quelli previsti dall'articolo 519 e seguenti del codice penale ».

Non ne farei tuttavia una pregiudiziale perchè trattandosi di una legge delegata un'ulteriore precisazione può essere fatta benissimo dal legislatore delegato e quindi l'inciso può rimanere così come si trova.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Io intanto dico, per rassicurare il senatore Bettiol, che evidentemente riordinamento non significa obbligatorietà, quindi il problema rimane aperto.

Per quanto riguarda la modifica introdotta dalla Commissione (e se si toglie l'ultima parte si ritorna al testo approvato dalla Camera), debbo dire che da parte mia aderisco alle perplessità del senatore Leone, soprattutto perchè qui si tratta non già di fare indagini ma di disporre indagini.

Il senatore Leone ci ha già chiarito che fare indagini è cosa che esiste già senza bisogno di doverla indicare. Comunque qui si parla di disporre indagini e quindi di disporre perizie sulla parte offesa. Vorrei dire *en passant* al relatore che la parte offesa nel

processo di Viareggio non può essere purtroppo oggetto di indagini psicologiche perchè è morta. Quindi aderisco alle preoccupazioni del senatore Leone e preferirei che queste ultime quattro righe fossero soppresse e cioè che si tornasse al testo della Camera.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Signor Presidente, facendo seguito a delle osservazioni che abbiamo fatto nella discussione generale, sono molto perplesso di fronte al contenuto del n. 7 dell'articolo 2 sia per quanto concerne il n. 7) nel testo della Camera, sia per quanto concerne il n. 7) nel testo della Commissione per una ragione molto semplice, onorevole Ministro: perchè l'articolo 2 propone l'adeguamento del codice alle norme di carattere generale della Costituzione della Repubblica ed impone la delega per il riordinamento dell'istituto della perizia senza praticamente dare delle indicazioni di principio a norma della Costituzione. Che cosa significa in sostanza riordinamento dell'istituto della perizia con particolare riguardo, eccetera, sia nel testo della Camera, sia nel testo della Commissione? Facoltà di disporre indagine psicologica della parte offesa. Anzi, vorrei dire che, se nel testo della Commissione si dà una qualche indicazione su una specifica materia, nel testo invece della Camera si parla di riordinamento; ora, richiamandosi alla parte dell'articolo 2 che stabilisce che il processo penale deve attuare i caratteri del sistema accusatorio secondo i princìpi e i criteri che seguono, ebbene, i criteri che seguono, per quanto concerne il n. 7) dell'articolo 2, possono essere tanto del sistema accusatorio, tanto del sistema inquisitorio; non è che si indica un principio di carattere generale cui il legislatore delegato deve attenersi perchè non si indica proprio niente. È un riordinamento e nel termine riordinamento non è contenuta alcuna indicazione della volotà del legislatore delegante per i limiti entro cui deve agire il legislatore delegato nel costruire la norma che sia in armonia con i princìpi della Costituzione. In sintesi, è stato un rilievo di carattere generale che noi abbiamo fatto. L'articolo 2 propone le norme del procedimento accusatorio e su questo siamo stati tutti d'accordo; per quanto concerne i princìpi cui il legislatore deve attenersi nei singoli istituti, per esempio per quanto concerne il n. 7), non è dato al legislatore stesso alcun principio di carattere generale.

Io veramente sono perplesso di fronte a questa norma che non è per nulla indicativa, per nulla innovativa, per nulla adeguativa ai canoni della Costituzione nè tanto meno adeguativa ai princìpi del rito accusatorio perchè avrebbe dovuto contenere quanto meno un'indicazione di principio, un'indicazione di fine, una scelta dei limiti (l'indagine sulla personalità più approfondita o meno approfondita); si parla invece semplicemente di « riordinamento ». Il testo della Camera è ancora più sintetico e non di nessun contenuto a norma anche della Costituzione che impone per la delega dei princìpi di carattere generale cui si deve attenere il legislatore delegato.

C A S S I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S S I A N I . Vorrei dire brevemente che il dubbio autorevolmente espresso dal collega senatore Bettiol ha già avuto una risposta adeguata nel senso che « riordinamento » non significa obbligatorietà della perizia. Il dubbio espresso dal senatore Bettiol ha determinato il commento del senatore Nencioni che si potrebbe riassumere in questo interrogativo: qual è lo spirito, il contenuto di quanto è detto nel disegno di legge delega?

Il problema che si e voluto riesumare con questa norma è vecchio: si discusse di esso financo durante l'emanazione del codice precedente a quello che ci governa. Che cosa vuol dire questa perizia e chi deve farla? La parola « riordinamento » deve essere collegata subito alle parole: « assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti »: non è un'espressione vuota di si-

gnificato. Cioè, dal giorno in cui sarà emanata una nuova norma a questo proposito, il medico condotto non potrà essere più il primo dei periti, vale a dire il più pericoloso tra i periti che possono succedersi in un'indagine siffatta.

Ecco il contenuto sostanziale della norma affidata, per la sua traduzione, a chi naturalmente dovrà compilare il codice di procedura penale.

Z U C C A L A' , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A' , *relatore.* Volevo fare una proposta. Rendendomi conto delle perplessità manifestate dal senatore Leone, convinto dalle argomentazioni da lui portate, proporrei di sostituire la dizione: « e si tratti di reati sessuali » con l'espressione tecnicamente più precisa: « e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume »: questi reati sono previsti dal codice penale, articolo 519 e seguenti. L'espressione « reati sessuali » l'abbiamo anche respinta discutendo la legge sul divorzio perchè imprecisa. Il resto rimane invariato.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* La formulazione proposta dal senatore Zuccalà è più precisa.

Come ho detto precedentemente, io non ho troppe preoccupazioni per ciò che riguarda l'esattezza tecnica e l'eleganza delle formulazioni, dato che si tratta di una legge delega. L'interessante è che il codice sia poi scritto in modo preciso. Sono favorevole naturalmente al miglioramento proposto dal senatore Zuccalà.

Rimane il problema generale però nei termini subordinati in cui è stato posto dal senatore Leone. Propongo pertanto di sostituire, nella seconda parte del numero 7), la parola: « disporre », con l'altra: « compiere », per lasciare aperto il problema della perizia obbligatoria.

Anch'io, pure se da inesperto, sono lievissimamente diffidente per fiducia eccessiva che si ha nei tecnici per quanto riguarda queste indagini psicologiche. Infatti assai spesso vale di più l'indagine del giudice...

T O M A S S I N I . Ma il giudice non è uno psicologo, anzi!

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Senatore Tomassini, se occorre, il giudice si avvale dello psicologo. (*Interruzioni dei senatori Tomassini e Petrone*).

P R E S I D E N T E . Senatore Leone, insiste per la votazione dell'emendamento 2. 94?

L E O N E . Signor Presidente, ritiro il mio emendamento 2. 94, accettando la proposta di modifica formulata dall'onorevole relatore e l'emendamento del Governo tendente a sostituire alla parola: « disporre » la parola « compiere », volendo precisare, senatore Tomassini, che intendo il verbo « compiere » come un'espressione così lata che consentirà a chi redigerà il codice di poter prevedere, oltre all'indagine propria, anche la perizia, lasciando questa elasticità di disciplina e di organizzazione al legislatore.

T O M A S S I N I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Signor Presidente, qui non si può fare un giuoco di parole, in quanto le parole rivestono ed esprimono un concetto, e poi nell'applicazione pratica avvengono molte deformazioni e false interpretazioni. Dire « facoltà di disporre un'indagine » e dire « facoltà di compiere », a mio avviso, ha una diversità di significato. « Facoltà di compiere » indica che l'indagine può essere fatta da parte del magistrato, senza l'ausilio tecnico. Ebbene, senatore Leone, lei sa meglio di me, perchè lo ha insegnato e lo insegna, che il magistrato non solo è di-

giuno di cognizioni psicologiche, ma ripudia addirittura aprioristicamente qualunque indagine psichiatrica e psicologica, e nella pratica fa un empirico esame del soggetto, con intuibili errori scientifici. Pertanto dicendo « facoltà di disporre » si fa esplicito richiamo alle indagini condotte da specialisti della materia. In sostanza: soltanto l'Italia è indietro in questo campo. Oggi tutti gli Stati più avanzati nella criminologia utilizzano la scienza psicologica, psichiatrica, sociologica e il lavoro di *équipe*, per poter conoscere il soggetto da giudicare. Ritengo pertanto che lasciando la facoltà al magistrato di chiamare in ausilio il tecnico, lo specialista, facciamo un'opera avanzata in senso criminologico, per una maggiore cognizione del soggetto e per una maggiore esattezza del giudizio. Ecco perchè insisto affinchè venga mantenuta la dizione « facoltà di disporre » e non « facoltà di compiere ». Vorrei infatti sapere dal punto di vista linguistico cosa significhi « facoltà di compiere »: è chiaro che il magistrato ha la facoltà di compiere. Ciò è implicito nella sua posizione di magistrato. Ma dicendo: « facoltà di disporre », è già preciso il significato nel senso che egli ha la facoltà di dare incarico ad uno psicologo, ad uno psichiatra, di conoscere la personalità del minore che è sotto accusa. Troppe esperienze abbiamo, sul piano pratico, giudiziario, di accuse fatte da mitomani, da persone isteriche che hanno la parvenza della realtà e che la realtà non rappresentano per cui molte persone scontano la pena innocentemente.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento proposto dalla Commissione, tendente a sostituire, nel numero 7), dell'articolo 2, le parole: « reati sessuali » con le altre: « reati contro la moralità pubblica e il buon costume ».

N E N C I O N I . Io ho fatto dei rilievi ai quali nessuno ha risposto! Comunque noi ci asteniamo.

P R E S I D E N T E . Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal Governo, tendente a sostituire nel numero 7) dell'articolo 2 la parola: « disporre » con l'altra: « compiere ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Bettiol è stato presentato l'emendamento 2. 26 tendente a sopprimere il numero 8) dell'articolo 2

Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Sarò molto breve anche se l'argomento è di un'importanza direi essenziale, in se stesso, ed anche per quanto concerne la storia del processo penale, delle formule di assoluzione come termine ultimo del processo stesso.

Noi sappiamo perfettamente come la formula per insufficienza di prove sia stata una grande conquista nel campo del processo penale quando la ragione individuale ha limitato la ragion di Stato. È cioè una formula che risale al trionfo dell'illuminismo e del liberalismo nel campo del processo penale; è stata poi determinata anche da quella ventata dovuta al *favor rei* che ha trasformato sostanzialmente molte parti e molti istituti del processo penale. Io credo però che ci siano dei limiti oltre i quali non possiamo andare; sono limiti di carattere logico perchè anche in un processo dominato dal principio della presunzione di non colpevolezza o dal principio della ricerca delle verità materiali eccetera, ci sono delle situazioni in cui, malgrado l'esperimento di tutti i mezzi di prova, la verità non viene a galla in tutta la sua luce. Questo è un dato di fatto che può essere constatato quotidianamente. Dal punto di vista logico, in questo determinato caso, come si deve comportare il giudice? Deve andare contro la logica assolvendo l'imputato con formula piena o deve rispettare una determinata concezione logica, magari azzoppata, che gli consente di uscire per il rotto della cuffia invece di condannare? Perchè laddove domina un principio relativo alla ragion di Stato il dubbio non agisce a favore dell'imputato: il dubbio è *pro civitate contra reum*, mentre

laddove domina il principio della ragione individuale, quindi delle libertà e del *favor rei, in dubio pro reo contra civitatem.*

Ma parliamoci con tutta franchezza: io temo che con un certo tipo di mentalità, che oggi ancora domina nelle aule giudiziarie, l'adozione della formula di assoluzione piena nei casi di dubbio non potrebbe più giovare all'imputato, ma si rivolterebbe contro di lui ed avrebbe a ferire gravemente il principio del *favor rei* che consideriamo come un principio direttivo dominante della nostra legislazione.

Per questo, non avendo la *libido loquendi,* io termino pregando che questo emendamento possa essere meditato e accolto dall'Assemblea.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Petrone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Sostituire il numero 8) *con il seguente*:

« 8) abolizione di tutte le formule finali di assoluzione ».

2. 61 PETRONE, TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO

L U G N A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, molto brevemente, per rispondere al senatore Bettiol, dirò semplicemente che nessuno vuole eliminare ed annullare la conquista del *favor rei.* Noi intendiamo semplicemente dire che il giudice può benissimo sciogliere tutti i suoi dubbi e le sue perplessità nella motivazione della sentenza. Non ci nascondiamo il pericolo, che sussiste innegabilmente, che ad esempio un giudice di fronte al dubbio se assolvere o condannare (così si dice da parte avversa) se non ha possibilità di rifugiarsi nell'insufficienza di prove potrebbe anche condannare. Noi però diciamo che il giudice potrebbe anche abituarsi a dire col dispositivo: non è colpevole, è innocente, risolvendo poi tutti i suoi dubbi nella motivazione.

Senza voler riprendere tutta la gamma degli argomenti che sono stati usati pro o contro la formula dell'insufficienza di prova, noi diciamo che tale formula non si concilia innanzitutto con la presunzione di innocenza dell'imputato, presunzione che se non è vinta dalla prova contraria di colpevolezza dovrebbe pur rimanere alla base di un verdetto del magistrato. Quando poi si esprime la preoccupazione che, per una certa abitudine, il giudice possa condannare anche laddove non vi siano prove sufficienti, ritengo che creiamo semplicemente la possibilità di un pericolo che non sussiste nella realtà, perchè il giudice deve abituarsi a « scaricare nella motivazione ogni suo dubbio e ogni sua perplessità ».

Per queste ragioni noi siamo per l'eliminazione di questa formula; per queste ragioni manterremo ferma la nostra posizione già espressa in altre sedi.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendadamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

A R N O N E , *Segretario*:

Al numero 8) *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « nella fase istruttoria ».

2. 1 LEONE

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . In verità, in linea soltanto teorica la posizione illustrata testè dal collega Lugnano sarebbe la più corretta come alternativa al mantenimento delle formule. Voglio dire che dove l'insufficienza di prova non esiste, non esiste neppure la forma varia delle formule assolutorie. Mi accingo però subito a dire che non posso aderire a questa proposta perchè tutto il tessuto del sistema giuridico italiano nella sua globalità e integralità è imperniato sulle formule;

l'azione civile, il risarcimento del danno e infinite conseguenze disciplinari sono collegate alla formula.

Quindi il nostro sistema non solo per il valore della tradizione ma per questi agganci, di cui ho fatto un celere cenno, non si presta ad abolire le formule; ma non si presta neppure, se le formule restano (e non sembri capzioso il mio ragionamento) ad abolire l'insufficienza di prova.

Ho sempre sostenuto e sostengo (e anche dopo che passasse questa disposizione resterò fermamente convinto) che — mentre si può sopprimere la formula dubitativa per la fase istruttoria (e vorrei pregare il mio veramente carissimo collega ed illustre giurista Bettiol di accedere a questa mia posizione intermedia anche per facilitare la votazione), in quanto nella istruzione il dubbio non può dar luogo ad una definizione del processo, perchè il dubbio può aprirsi alla verità positiva o negativa per l'imputato nel dibattimento — non vada soppressa la formula dubitativa per il dibattimento.

Non ripeterò quanto dissi in sede di discussione generale, ma telegraficamente ricorderò due argomenti a mio avviso fondamentali. Il primo è questo: il dubbio circonda la vita umana; l'uomo può compiere gesta ardite e veramente sconcertanti, ma l'ignoto nella ricerca di una verità individuale, nella decifrazione di un fatto, nell'approfondimento di una realtà ci accompagna sempre. Quando voi ponete il giudice di fronte alla situazione di dover sciogliere il dubbio (il collega Bettiol esprimeva questo concetto usando parole latine), lo scioglierà o a favore o contro l'imputato. E noi non potremo per questo incidere, quale che sia la nobilissima ispirazione dei sostenitori della soppressione della formula dubitativa, sulla mentalità del giudice italiano, anche popolare, il quale oggi spesso trova rifugio nel dubbio effettivamente esistente, ragionevole dubbio, per non condannare. Nè si dica che il giudice è tenuto a sciogliere il velo dell'ignoto perchè mi sembra che sia irreale.

Ed ecco il secondo rilievo Credo che la battaglia generosa e nobilissima degli abolizionisti della formula dubitativa si trovi su un binario sbagliato, perchè a voi preoccupa, come a me, il compendio di conseguenze negative che nascono dalla formula dubitativa, sia nel rapporto disciplinare di impiego, sia nella stessa valutazione da parte della società di un individuo. Questo non potrete eliminarlo, perchè posto che la motivazione della sentenza non è eliminabile (sia perchè è un dato di civiltà sia perchè è prevista in una norma della Costituzione) il giudice darà atto nella sentenza (questo non lo potrete impedire perchè è una realtà dello spirito) che si è trovato di fronte al dubbio. Egli dirà: è vero che contro l'imputato milita questa serie di indizi, è vero che a favore dello stesso milita quest'altra serie di indizi, pertanto lo assolvo per non aver commesso il fatto. Ma l'imputato non avrà conseguito niente perchè in sede disciplinare, in sede impiegatizia, in sede di valutazione da parte della società della sua personalità sarà la motivazione a bollarlo. Allora io ho sempre detto, e lo ripeto in questo momento in cui noi prendiamo una decisione importante, che voi, mentre mirate ad eliminare le conseguenze negative della formula dubitativa, sopprimete questa ma non riuscirete ad eliminare quelle. Il senatore Lugnano è un valoroso combattente di Corte d'assise; io, sul viale del tramonto, comincio ad abbandonare la Corte d'assise che è faticosa. Ebbene, il senatore Lugnano sa che questa votazione oggi ha una importanza eccezionale su quella che sarà la disciplina, l'orientamento, lo sviluppo, la prassi del processo penale italiano.

Noi dovremmo piuttosto, invece, se conserveremo questa formula, procedere ad un'opera paziente e difficile ma non impossibile: reperire nelle leggi tutte quelle conseguenze negative derivanti da una assoluzione con formula dubitativa per annullarle ed imprimere nel costume un rispetto dell'imputato quale che sia la formula che accompagna la sua assoluzione.

Mi auguro pertanto che l'Assemblea voglia, perlomeno per quanto riguarda il mio emendamento, che abolisce la formula dubitativa per la fase istruttoria nella quale non si concepisce, conservare invece la formula dubitativa per la sentenza dibattimentale, che costituisce il rispetto di una realtà

giudiziaria e psicologica e una garanzia per l'imputato.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, desidero intervenire, ma non lo faccio per allungare i nostri lavori, che anzi debbono procedere celermente, bensì perchè questo è un punto che merita una particolare attenzione.

L E O N E . Indubbiamente.

M A R I S . Ha parlato il senatore Leone con l'autorità ed il prestigio che gli derivano dalla cattedra, dalla lunga milizia professionale . . .

L E O N E . . .dai capelli bianchi.

M A R I S . . . . dall'esperienza, anche come parlamentare, dai ruoli che ha giocato nella nostra vita nazionale. Quindi io non vorrei che sotto questa influenza potesse il Senato decidere.

Non è vero, senatore Bettiol, che la formula assolutiva per insufficienza di prove rappresenti una posizione illuministica, l'applicazione del principio *in dubio pro reo* nel momento in cui è in gioco un interesse individuale; anzi, l'assoluzione con la formula per insufficienza di prove rivela un retroterra ideologico tipico e particolare di tempi oscuri — non parlo di tempi recenti — di antichi ed oscuri tempi quando l'accusa era un fatto che imbrattava l'accusato, per cui doveva lui mondarsi della macchia. Siamo passati, nel corso storico, attraverso l'istituto del giuramento, della tortura, del rogo; siamo arrivati agli istituti estranei dell'ordalia, siamo arrivati alla sospensione del processo, quando non esistevano le prove per condannare; ed infine siamo arrivati all'assoluzione per insufficienza di prove, che non è certamente l'applicazione del principio *in dubio pro reo*. Il dubbio, come categoria logica, scettica, è estraneo al processo, che è certezza; il dubbio dell'interprete, del giudice, non deve essere scaricato sull'accusato, lasciandogli addosso gravi conseguenze negative. Vogliamo elencare le conseguenze negative che sono ancora nel nostro ordinamento, per cui l'assoluzione per insufficienza di prove contiene in sè un *quid* di condanna? Bene, l'articolo 175 del codice penale non prevede tra i benefici della non menzione la non menzione nel casellario penale dell'assoluzione per insufficienza di prove (questa è una conseguenza negativa), cioè conserva un *quid* di condanna che segue l'individuo. Anche in questo nostro disegno di legge stabiliamo con un criterio esplicito che l'assoluzione per insufficienza di prove non pregiudica l'eventuale procedimento disciplinare per fatti connessi e accertati nel procedimento. L'articolo 601 dell'attuale codice penale prevede addirittura l'istituto dalla riabilitazione speciale, cosiddetta impropria, per chi è stato assolto per insufficienza di prove. E ancora, l'imputato può proporre appello avverso l'assoluzione per insufficienza di prove, gravando la amministrazione di processi inutili, perchè effettivamente nell'assoluzione per insufficienza di prove vi è una specie di condanna. E voglio ricordare che il testo unico della legge di pubblica sicurezza prevede, tra i criteri per l'assegnazione a domicilio coatto, quello dell'assoluzione per insufficienza di prove. La stessa legge del 27 dicembre 1956, n. 1423, sui provvedimenti straordinari nei confronti di coloro che non possono giustificare il loro tenore di vita o non indicano una fonte lecita di guadagno, lascia sopravvivere questo criterio di giudizio, anche se vi è stata un'interpretazione restrittiva con la sentenza n. 23 del 1964 della Corte costituzionale.

Nell'ordinamento giudiziario del 1923 era previsto che chi veniva assolto per insufficienza di prove non potesse esercitare le funzioni di giudice e, anche se questa limitazione è ridotta dall'ordinamento del 1941, tuttavia essa rimane. La legge del 1925 esonerava dal servizio addirittura il personale ferroviario che fosse stato assolto per insufficienza di prove e anche l'ordinamento del 1958 sul personale ferroviario, sia pure riducendo la circostanza ad un indice mar-

ginale indiretto, lascia sopravvivere questo pregiudizio.

Ecco perchè l'assoluzione per insufficienza di prove non è l'applicazione del principio *in dubio pro reo,* ma del principio *in dubio pro dubioso,* a favore, cioè, di chi non sa sciogliere il dubbio e lo traduce da dubbio accettabile come posizione metodologica di ricerca in dubbio scettico, che si ripercuote gravemente su chi è stato sottoposto a giudizio.

L'assoluzione per insufficienza di prove è, a nostro avviso, in contrasto con la norma costituzionale. Potremmo discutere fino a domani se si tratta di presunzione di innocenza o di non colpevolezza, ma è certo che l'individuo chiamato dallo Stato a rispondere di qualcosa, una volta che lo Stato lo restituisce alla società, non deve essere gravato di un'ombra di sospetto che lo perseguiterà oltre il giudizio. Questo, secondo noi, è in contrasto non solo con la Costituzione, ma anche con gli impegni che il nostro Paese si è assunto con la legge 4 agosto 1955, n. 848, che ratifica la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, sottoscritta a Roma il 4 novembre del 1950. C'è anzi qualcuno che ritiene che quella Convenzione e la legge di ratifica siano addirittura abrogative di tutte le norme che nel nostro ordinamento sussistono in contrasto con i diritti affermati, come l'assoluzione per insufficienza di prove.

Queste le ragioni per le quali noi riteniamo che debba essere abolita questa formula, d'altra parte già abolita in molti altri ordinamenti. La recente legge di procedura penale della Repubblica federale tedesca conosce una sola formula di proscioglimento: « *Der angeklagter wird frei gesprochen* », l'imputato è prosciolto. Ecco perchè la posizione del senatore Lugnano è la più corretta; abolizione totale delle formule, proprio per eliminare qualsiasi equivoco.

Questi i motivi per i quali siamo nettamente contrari alla modificazione del criterio direttivo volto ad abolire l'assoluzione per insufficienza di prove e siamo invece favorevoli a sostituire quel criterio con un altro più coerente con una moderna legislazione processualistica penale.

N E N C I O N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

N E N C I O N I . Illustre Presidente, onorevoli colleghi, la formula assolutoria è veramente un punto molto importante della riforma del codice di rito.

Tre a mio avviso sono le questioni che si sono presentate: l'abolizione di tutte le formule, la abolizione della formula per insufficienza di prove e la soluzione intermedia della abolizione della formula per insufficienza di prove nel rito istruttorio formale.

In merito, onorevoli colleghi, noi siamo molto perplessi. Diciamo subito (per quanto concerne la proposta di abolizione della formula nel rito istruttorio) che non comprendiamo bene come possa nel rito accusatorio farsi una differenza tra rito istruttorio e sentenza istruttoria, e pertanto formale, che attualmente è inerente ad una speciale concezione del processo.

Non riesco neanche a comprendere come si possa arrivare a dare questo principio all'Esecutivo per porre in essere il nuovo rito, quando la dottrina credo che sia stata sempre (almeno la più autorevole) in una visione superiore del processo, in favore della concezione unitaria del processo; processo in cui la fase dibattimentale è una delle tante fasi successive del *processus,* e tanto più nel processo di rito accusatorio. Anzi nel rito accusatorio questa differenza, dato che siamo qui per fornire dei princìpi di carattere generale, non è più concepibile, se è stata respinta nell'attuale disciplina che ha accolto l'unità del processo come espressione del rito nel suo complesso, cioè senza distinzioni formali tra fase istruttoria e fase dibattimentale. Venendo al merito, posso comprendere da un punto di vista concettuale come sia inconcepibile nella fase istruttoria l'insufficienza di prove. Ciò perchè il giudice istruttore e comunque l'istruttoria deve offrire tutte le prove al dibattimento affinchè il giudice definitivo ab-

bia la cognizione di tutti gli elementi raccolti. Può essere che nella fase istruttoria del processo il giudice non abbia potuto penetrare i fatti attraverso tutti gli strumenti a sua disposizione, strumenti che hanno potuto poi chiarire fatti e circostanze nell'oralità del processo penale.

Concludendo, noi abbiamo seri dubbi, in un rito meramente accusatorio, sulla nozione differenziata tra fase istruttoria e fase dibattimentale; saremo sempre contro questa concezione ibrida, perchè noi siamo favorevoli al processo accusatorio con tutte le sue implicazioni, con tutte le sue valutazioni. Per quanto riguarda poi il problema dell'abolizione delle formule, siamo contrari per le implicazioni prima di tutto di chiarezza e poi per le implicazioni civilistiche cioè per le conseguenze dell'ipotesi criminosa accertata e commessa.

Siamo anche perplessi di fronte all'abolizione della formula per insufficienza di prove nel dibattimento, perchè, onorevoli colleghi, la realtà ha molta più fantasia della fantasia stessa e ci si trova di fronte a dei fatti, a delle circostanze. Il giudice quando ricorre alla formula dubitativa, a questa che è chiamata ed è stata perseguita come condanna morale, si trova di fronte (altrimenti non vedo come il giudice, in carenza di qualsiasi prova, nel senso tecnico della parola, possa arrivare ad una assoluzione con la formula dubitativa) a degli indizi. E si dimentica, onorevoli colleghi, che l'indizio è un fatto storicamente certo; un indizio non è una prova, ma è un fatto storicamente certo legato alla responsabilità da un processo di carattere logico. E mi pare che sia più a favore del reo questo strumento perchè di fronte a dei fatti certi legati alla responsabilità da una prova logica il giudice proprio per quel *favor rei* ha la possibilità di esprimere, attraverso questa formula, la sua incertezza e l'impossibilità di prosciogliere con formula piena. E siamo veramente molto perplessi di fronte a questa situazione nè si può dire, come ha accennato l'oratore che mi ha preceduto, che possa essere riversata nella motivazione la condanna morale. Altrimenti la motivazione conterrebbe quella condanna morale che la formula vuole allontanare. Pertanto siamo veramente perplessi di fronte a questa situazione e saremmo quindi per il mantenimento della formula, sia pure con tutte le limitazioni e con tutti i benefici che il procedimento accusatorio può portare per l'accertamento della verità e saremmo contrari all'abolizione della assoluzione per insufficienza di prove come siamo assolutamente contrari all'abolizione di qualsiasi formula anche per le implicazioni di carattere civilistico che comporta.

B E T T I O L . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B E T T I O L . Essendomi persuaso che le argomentazioni avanzate dal collega Leone, per quanto riguarda la fase istruttoria, hanno fondamento, ritiro l'emendamento 2. 26 ed aderisco all'emendamento 2. 1, proposto dal senatore Leone.

B A R D I . Domando di parlare

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R D I . Onorevole Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, io voglio trascurare tutte le ragioni — molte delle quali sono state già molto egregiamente illustrate dal collega Maris — circa l'esigenza dell'abolizione di questa « condanna morale » — come è stata chiamata — cioè il proscioglimento per insufficienza di prove, e voglio richiamare l'attenzione dell'onorevole Assemblea su quella che è la ragione fondamentale che ci spinge a sostenere questa esigenza.

Noi diciamo che il nuovo codice di procedura penale deve attuare i princìpi della Costituzione repubblicana e deve adeguarsi alle norme della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Esiste un articolo nella nostra Costituzione, l'articolo 27, il quale prevede una « presunzione di non colpevolezza » dell'imputato fino alla condanna definitiva; ed esiste l'articolo 6, n. 2 della Convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo

che prevede addirittura una « presunzione di innocenza », che indubbiamente è qualcosa di più di una presunzione di non colpevolezza.

Onorevoli colleghi, se vogliamo dare attuazione a questi princìpi che devono ispirare il nuovo codice di procedura penale, dobbiamo trarne le logiche conseguenze. Quando si trae a giudizio un imputato, lo si fa perchè si ritiene che esistono elementi sufficienti a che egli sia processato. Se questi elementi, alla luce del dibattimento, non appaiono invece sufficienti, o vengono a mancare, è giusto che prevalga quella « presunzione di non colpevolezza » che è un principio basilare della nostra Costituzione e che deve prendere pieno vigore.

L'insufficienza di prove, che in fondo esprime soltanto il dubbio del giudice, del magistrato che giudica, non viene a risolvere questo grave problema, ma viene a contrastare e ad intaccare questo principio fondamentale ed essenziale che sta alla base dei diritti inalienabili del cittadino.

Ecco la ragione fondamentale, a parte tutte le altre che non hanno certamente minor valore, per la quale, dopo che in numerosi convegni di studio si è discusso abbondantemente su tale questione, noi socialisti siamo decisamente per l'abolizione di questa formula che lascia in piedi soltanto una condanna morale per un cittadino a carico del quale non si è potuta raggiungere la prova della colpevolezza e quindi la sufficiente base per una condanna.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Si tratta di uno dei punti qualificanti della riforma e quindi vale la pena perdere qualche minuto in più per chiarire i rispettivi concetti. Ringrazio pertanto il Presidente per il tempo che ha concesso ai colleghi che sono intervenuti e per quello che, molto brevemente, vorrà concedere al relatore.

Le ragioni giuridiche sono tantissime, a cominciare dall'articolo 27 testè ricordato dal collega Bardi, dalle norme ricordate dal senatore Maris o dalle perplessità espresse dal senatore Nencioni.

Qui non siamo però in presenza di un fatto tecnico, ma esclusivamente e chiaramente politico. O si accetta il rito accusatorio nell'intera sua logica, o lo si respinge.

Politicamente, la stragrande maggioranza della Camera dei deputati e della Commissione giustizia del Senato ha deciso di accettare il rito accusatorio. Possiamo accettare inquinamenti nei limiti in cui essi sono tollerabili dal rito: l'inserimento della parte civile è un inquinamento tollerabile. Mantenere l'insufficienza di prove non è tollerabile dal rito accusatorio perchè altera l'intera struttura del processo.

Dobbiamo quindi assumerci delle responsabilità politiche, onorevoli colleghi, in questa sede e non responsabilità tecniche, perchè l'abolizione dell'insufficienza di prove è una conquista della civiltà giuridica ed in questo contesto va giudicata. Mi dispiace di contraddire in questo il senatore Bettiol quando afferma che l'abolizione dell'insufficienza di prove rivaluterebbe il principio della ragione di Stato. Ma quale principio della ragione di Stato...

B E T T I O L . Ma chi l'ha detto?

Z U C C A L A ' , *relatore*. L'ha detto lei, quando ha affermato che la formula ampia di non colpevolezza è stata generata dal principio della ragion di Stato, mentre quella per insufficienza di prove è nata in relazione al rispetto...

T O M A S S I N I . Resta sempre una macchia per l'imputato.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Se i Paesi anglosassoni da secoli hanno conquistato l'abolizione dell'insufficienza di prove e sono retti dal principio dell'assoluzione più piena e completa, dobbiamo noi ancora mantenere un primato che qualche volta ci colloca al pari della Grecia e del Portogallo, ma che questa volta ci lascia veramente soli perchè l'Italia è l'unico Paese del mondo che ha l'assoluzione per insufficienza di prove?

È credibile che tutto il mondo possa vivere in errore, non avendo l'insufficienza di prove, o siamo noi che vogliamo ancora le vecchie remore e non sappiano scrollarci le vecchie incrostazioni strumentalizzate a fini che non sono certamente di vera giustizia? L'abolizione di questa formula crea tali e tante lacerazioni nel vecchio tessuto sociogiuridico del nostro Paese che all'inizio può dar luogo a qualche inconveniente. È vero, se dobbiamo parlare francamente, che per l'avvocato nel vivo del dibattimento è preferibile strappare un'insufficienza di prove, anzichè rischiare una condanna; ma nella coscienza civile del Paese ciò non può essere scambiato per una ragione profondamente politica e considerato come una conquista di civiltà.

Pertanto ritengo che oggi l'Assemblea su questo punto — e credo che vi siano due punti politicamente qualificanti nel disegno di legge, tutto il resto è discutibile perchè riguarda elementi tecnici — debba fare una scelta politica, così come ha fatto l'Assemblea della Camera a stragrande maggioranza. Debbo ricordare, per meglio illustrare quale sia stato il tormentoso *iter* di questa conquista che oggi noi discutiamo, che in sede di Commissione giustizia della Camera si arrivò ad approvare, a larghissima maggioranza, la formula che oggi viene proposta dai senatori Maris ed altri, cioè la totale abolizione di tutte le formule assolutorie. L'Assemblea della Camera ripristinò la formula di abolire soltanto l'insufficienza di prove perchè ci si accorse — ed in questo ci fu anche il consenso di parte comunista — che l'adozione, come nel rito anglosassone, del termine « non colpevole » mal si confaceva con tutte le conseguenze giuridiche che derivavano dall'inserimento nel nostro procedimento della parte civile. L'accertamento della responsabilità civile connesso alla formula « non colpevole » creava seri dubbi circa la possibilità di liquidare il danno e di accertare la responsabilità in sede civile. Ma l'ultimo argomento che veramente travolge qualunque altra considerazione, oltre a tutti quelli che qui con molta efficacia sono stati illustrati, è rappresentato da un solo dato: se dubbio vi deve essere nella sentenza, questo deve riguardare il giudice, non la società; il dubbio del giudice non deve essere scaricato sulla società e sull'imputato: il dubbio del giudice è possibile, anzi deve essere necessario, perchè rivela il tormento del decidere, di questa altissima missione, ma nel momento in cui il giudice risolve questo tormentoso dilemma, ha una sola formula conclusiva del processo, quella di dire che l'imputato non è colpevole e quindi di prosciogliere con formula piena, o di condannare.

Per questo insisto nella soluzione già adottata dalla Commissione, opponendomi a tutte le altre formule che sono state testè prospettate.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Ministro naturalmente è pienamente d'accordo col relatore e con quanti hanno espresso opinioni conformi alla sua ed è d'accordo anche nel rilevare l'importanza essenziale di questo argomento. So che tale argomento è stato molto dibattuto: si è iniziato a trattarlo nel Consiglio dei ministri nel 1965, allorchè proposi il primo disegno di legge che poi è arrivato dopo un lungo *iter* a questa discussione. Debbo dire, però, che sia io — e questo significa forse poco — sia i miei consiglieri abbiamo tutti considerato che quello in esame è un punto qualificante della riforma; se noi modificassimo questo punto, credo che travolgeremmo una parte essenziale della riforma proprio per le ragioni che sono state qui ampiamente espresse dal relatore. Del resto di questo problema ci siamo occupati anche in sede di discussione generale ed il senatore Leone che tante volte, anche in privato, mi ha espresso le sue perplessità su questa abolizione del dubbio, anche allora, durante la discussione generale, con molta eloquenza, si battè perchè questa formula fosse mantenuta almeno per il giudizio dibattimentale.

Io non ho argomenti da aggiungere a quelli che sono stati qui portati naturalmente per il mantenimento del principio, nella legge delega, dell'abolizione della formula

dell'insufficienza di prove. Vorrei solo dire che non stavolta, ma altre volte sì, questo problema è stato un po' fuorviato nei suoi termini quando si è detto: ricordatevi che il dubbio è una cosa inseparabile dalla natura umana. Ma noi non vogliamo abolire il dubbio dalla natura umana; certo, il processo per cui si arriva ad una conclusione è sempre costellato di dubbi ed anche quando oggi il giudice pronuncia una sentenza con una formula che è di assoluzione o di condanna, possono certo permanere nel suo animo elementi di dubbio. Il 90 per cento delle considerazioni lo porteranno a pronunziare quella sentenza, mentre altre dieci lo porterebbero ad una diversa conclusione. C'è sempre una scelta da fare! Non invochiamo quindi questo elemento turbativo dell'esatta posizione della questione dell'inseparabilità del dubbio dalla natura umana! Qui siamo sul piano giuridico: c'è un imputato che viene portato dinanzi al giudice con la sua presunzione di non colpevolezza o, se volete, di innocenza e che viene licenziato non con la condanna, che distrugge quella presunzione, ma con un'assoluzione che nello stesso tempo incrina quella presunzione ed ha effetti pratici nella vita di questo individuo.

È vero, si sa che questo fatto è carico di significato, carico di peso per le conseguenze che subisce l'assolto per insufficienza di prove per il resto della sua vita civile ed anche processuale; è vero che tutto questo è stato pesato e qualcuno ha pensato di dire: invece di agire sull'abolizione della formula, agiamo sull'abolizione di tutte le conseguenze che da questa formula derivano! Ma se arriveremo a tanto, io vorrei allora sapere che cosa rimane dell'utilità della formula, se non quella di dare una specie di maggior facilità al giudice o, come si è ricordato poco fa, di maggior facilità agli avvocati in qualche occasione, per uscire dall'angoscia di una decisione che deve essere presa.

Non ho argomenti da aggiungere a tutti quelli che sono stati portati, ma vi prego caldamente di non toccare questo punto fondamentale della riforma che, tra l'altro, è stato approvato con larghissima maggioranza dall'altro ramo del Parlamento..

F O L L I E R I . Questo è il Senato, non la Camera!

L E O N E . Non siamo un'appendice della Camera dei deputati.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Se fosse un'appendice della Camera dei deputati, non avrei bisogno di spendere nessuna parola e mi riferirei a quello che la Camera dei deputati ha fatto. Ho solo ricordato che questo punto è stato molto dibattuto ed ha avuto quella conclusione; questo serve ad immaginare che cosa avverrebbe alla Camera qualora il disegno di legge tornasse modificato in questo punto.

Ad ogni modo insisto caldamente su questo. Tra l'altro non sappiamo per quale ragione voi dite sempre, di fronte a quest'argomento: noi dobbiamo chiudere gli occhi di fronte a quello che avviene nel resto del mondo, noi siamo l'Italia, un Paese con le sue tradizioni, eccetera. Io vorrei sapere per quali ragioni solo il giudice italiano deve avere questa comodità o questo beneficio di potersi cavare dall'impaccio di assumersi le sue responsabilità in conformità con le convinzioni che il processo gli ha suscitato.

Per quanto riguarda invece l'unificazione della formula di proscioglimento proposta nell'emendamento 2. 61, io aderisco alle ragioni già esposte da molti degli intervenuti, tra i quali il senatore Leone, ricordando che forse idealmente potrebbe essere la soluzione migliore; ma ci sono tutte quelle conseguenze di carattere pratico che ci inducono a desiderare una precisazione nella formula di proscioglimento, senza di che molte volte dovremmo rifare completamente il giudizio a tutti i fini civilistici, con tutte le altre conseguenze che possono derivare dall'assoluzione o dalla condanna.

Per queste considerazioni, sono contrario a tutti gli emendamenti che sono stati proposti.

L E O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Desidero parlare per dichiarazione di voto sia sul mio emendamento sia su quello proposto dal senatore Petrone. Ritengo che sia mio dovere liberare l'Assemblea da una suggestione pesante e inaccettabile, per quanto in perfetta buona fede, operata dal relatore e dal Ministro.

L'abolizione della formula dubitativa non è legata al processo accusatorio; a parte il fatto che questo è un processo accusatorio ambiguo ed incerto, come tentai di dimostrare nella discussione generale (è un processo accusatorio che passa attraverso la trafila del giudice istruttore), non è legata comunque al processo accusatorio l'abolizione della formula dubitativa.

Non vorrò fare qui del patriottismo di Assemblea, ma ritengo che il Senato, mai come in questo caso, debba rivendicare, a tutela del suo prestigio, della sua dignità e della sua indipendenza, la piena sovranità di decidere. Ciò che la Camera abbia approvato, a maggioranza maggiore o minore, non importa, così come non ha importanza il fatto che il Consiglio dei ministri se ne sia occupato, in quanto anche un Consiglio dei ministri da me presieduto se ne è occupato ed ha deciso contro la soppressione di detta formula.

Occorre liberarsi dagli argomenti suggestivi. Il senatore Zuccalà ha dovuto nella sua lealtà (perchè qui operiamo tutti su un piano nobilissimo di alta coscienza) riconoscere che il dubbio esiste; si è soltanto domandato se il giudice debba scaricarlo o meno nella sentenza. Io dico di fare attenzione perchè potrebbe scaricarlo ai danni dell'imputato. La soluzione comunista dell'abolizione di tutte le formule, in astratto esatta, è inammissibile nel nostro sistema processuale. Vorrei dire, a questo proposito, al collega Maris che ha ricordato (con dovizia di cultura) le conseguenze nefaste della formula dubitativa, che noi ne siamo consapevoli. Le avevo già accennate modestamente prima io. Miriamo ad abolire queste conseguenze nefaste della formula dubitativa; ma non sopprimiamo la formula, lasciando inevitabilmente le conseguenze nefaste che ne derivano.

Nel votare, domandatevi se qualcuno di noi, un familiare o un cliente, si troverà nella morsa del dubbio di fronte a indizi gravissimi con uno spiraglio di innocenza, se il giudice lo assolverà con formula piena o piuttosto lo condannerà. Se accadrà uno solo di questi casi, saremo responsabili moralmente di un grave errore legislativo. (*Applausi dal centro*).

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2. 61, presentato dal senatore Petrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 1, presentato dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato d'alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Sostituire il numero 9) *con il seguente*:

« determinazione della competenza per materia prevalentemente con criterio qualitativo; ».

2. 2

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Signor Presidente, questo emendamento ha una particolare importanza che è però di minore entità rispetto ad altri emendamenti presentati sempre sul numero 9).

Non mi occuperò degli altri emendamenti. Il mio mira soltanto a modificare in parte lo spirito ed il contenuto del numero 9) del testo della Camera.

Ora, per quanto riguarda lo stretto ambito del mio emendamento (perchè ne sono stati presentati altri di contenuto più ampio, ma non tocca a me illustrarli) mentre il testo della Camera, recepito anche dal Senato, dice che la competenza va determinata tenen-

do conto oltre che del criterio quantitativo della pena anche del criterio qualitativo, io propongo di stabilire invece un capovolgimento, dando maggior rilievo al criterio qualitativo. Per i non tecnici, criterio qualitativo è il nome del reato, il titolo del reato, l'entità del reato, il criterio quantitativo è la pena. Siccome il codice attuale, per quanto riguarda specialmente i procedimenti pretori, adotta il criterio quantitativo, il pretore (un giovane magistrato ancorchè valoroso, non arricchito da esperienza, come il tribunale, e organo monocratico e non collegiale) si trova oggi ad affrontare esami di reati di una struttura delicatissima, particolare.

È opinione comune, ed è inutile che mi fermi su questo. E allora direi che al sistema attuale, che il numero 9) del testo della Camera in sostanza riproduce dando la prevalenza al criterio quantitativo, cioè della pena (il pretore giudica dei reati punibili fino al massimo di tre anni), si sostituisca invece il criterio qualitativo per cui il legislatore del futuro codice stabilirà la competenza in rapporto al nome del reato, al titolo del reato e quindi alla sostanza più o meno complessa del reato stesso e alla idoneità maggiore o minore del singolo giudice, specialmente per il modo come è composto, a poter giudicare di tali reati.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Bettiol è stato presentato l'emendamento 2. 27, tendente a sopprimere, al numero 9), il secondo periodo.

Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Il mio emendamento tendeva soltanto ad eliminare la seconda parte del punto 9) perchè la prima parte ha carattere lapalissiano nel senso che è evidente che la competenza della materia può essere determinata o in base al criterio quantitativo o in base al criterio qualitativo, come già adesso in parte il codice, dopo le riforme, presenta. Ma invece sarei contrario alla seconda parte perchè noi dovremmo pensare che, in un regime democratico, il concetto di delitto politico non va sopravvalutato. Il concetto di delitto politico in un regime di libertà tende a scomparire. Il delitto politico è essenzialmente una creatura del totalitarismo, dell'autoritarismo politico che trasforma ogni delitto, anche il delitto comune più lieve in un delitto politico solo che abbia un qualche lontano riflesso o sia anche in parte motivato da ragioni di carattere politico.

Quindi io direi di non dare soverchia importanza a questo o quanto meno di attribuire la competenza per i reati politici anche al tribunale o al pretore, a seconda della loro gravità, non facendo un comma o una parte autonoma con una sottolineatura che io considero politicamente non accettabile nel clima democratico in cui noi viviamo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Petrone e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Al numero 9), *sostituire il secondo periodo con il seguente*: « statuizione della competenza delle corti con giuria popolare per i reati che offendono un interesse politico dello Stato, per i reati oggettivamente e soggettivamente politici e per i piu gravi delitti ».

2. 62 PETRONE, TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO

P R E S I D E N T E . Il senatore Petrone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

P E T R O N E . Dato l'orientamento di questa Assemblea (non passa una formula che rispondeva ai princìpi della Costituzione) non posso certamente illudermi che, per rispetto ai princìpi costituzionali, l'Assemblea accetti l'introduzione del principio della giuria popolare. Dal momento che la Costituzione. . . .

P R E S I D E N T E . Senatore Petrone, non anticipi il giudizio dell'Assemblea. Si limiti ad illustrare il suo emendamento.

P E T R O N E . Con quest'emendamento noi teniamo a ribadire che la Costituzione stabilisce che il popolo collabora all'amministrazione della giustizia e non riusciamo a comprendere come sia possibile che sia assicurato il rispetto di questo principio attraverso il mantenimento di quel cosiddetto scabinato, che ha fatto il suo tempo e nel tempo ha dato prove negative ed assurde. Ci troviamo di fronte ad un funzionamento della corte d'assise per i reati più gravi in cui ci sono soltanto due giudici togati che partecipano alla formazione del giudizio con chiara influenza sui giudici cosiddetti popolari, i quali non hanno autonomia nell'esprimere il proprio giudizio al di là della suggestione dei magistrati.

Mentre per i reati minori in tribunale ci sono tre giudici, per i reati più gravi troviamo due giudici togati in corte di assise di primo grado. Non parliamo poi della corte di assise d'appello, dove restano ugualmente due giudici togati contro i cinque della corte d'appello. A questo punto noi non abbiamo nè un sistema di giuria popolare per certi reati nè una sufficiente garanzia da parte di un numero adeguato di magistrati, come avviene invece per i reati di minore gravità.

Un altro aspetto di questo emendamento è costituito dal mantenimento, che la Camera ha ritenuto opportuno superare, dei reati politici, non potendo noi accettare, da un punto di vista soggettivo, che il reato politico sia considerato reato comune. Il reato politico interessa invece immediatamente l'opinione pubblica e quindi sarebbe giusto che per questo tipo di reati vi fosse una forma di giustizia a carattere popolare legata all'istituzione delle giurie popolari.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

Z U C C A L A ' , *relatore.* Signor Presidente, sono contrario a tutti e tre gli emendamenti. La Commissione è contraria all'emendamento presentato dal senatore Leone perchè già nel numero 9) del testo approvato in Commissione è previsto un criterio di equilibrio tra competenza qualitativa e competenza quantitativa. Lo stesso discorso vale per l'emendamento del senatore Bettiol.

Per quanto riguarda poi l'emendamento presentato dal senatore Petrone, sono contrario perchè, pur apprezzandone lo spirito, ritengo che questa particolare disciplina vada riferita al nuovo ordinamento giudiziario che ci auguriamo possa essere al più presto varato.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2. 2 ed a nome della Commissione propongo un nuovo emendamento tendente a sostituire al punto 9) le parole: « oltre che » ed « anche », rispettivamente, con le altre: « sia » e « sia ».

Si creerebbe così la possibilità di un equilibrio senza che sia posta in partenza nei criteri della delega la prevalenza di un criterio sull'altro, come invece potrebbe apparire dalla dizione della Camera.

Poichè oggi noi abbiamo un processo moderno, con garanzie aperte all'imputato sin dai primi atti di polizia giudiziaria, dico che è meglio che questo codice venga varato con le opportune modificazioni. Non faccio ostruzionismo, ma opera di collaborazione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Sono favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento, presentato ora dal senatore Leone a nome della Commissione, tendente a sostituire al numero 9) le parole: « oltre che » ed « anche » con le altre: « sia » e « sia ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatore Bettiol, insiste per la votazione del suo emendamento 2. 27?

B E T T I O L . Sì.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 27. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Conseguentemente è precluso l'emendamento 2. 62, del senatore Petrone e di altri senatori.

Da parte del senatore Petrone e di altri senatori è stato presentato un emendamento soppressivo. Se ne dia lettura.

D I V I T T O R I O B E R T I B A L D I N A , *Segretario*:

Al numero 11), *sopprimere le parole*: « per gravi motivi di ordine pubblico o ».

2. 63 PETRONE, TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi domando se noi andiamo resuscitando i morti ed evocando gli spettri o stiamo facendo un codice di procedura penale che voglia avere un minimo di dignità, come strumento moderno. Se c'è un inciso in questa legge-delega che veramente crolla sotto il peso della muffa, per non usare un altro linguaggio forse più proprio, è la norma del n. 11): noi vi ritroviamo, ripreso in maniera servile e pedissequa, l'istituto della remissione del processo ad altro giudice per ragioni di ordine pubblico.

Nessuno ha mai saputo che cosa sia l'ordine pubblico, nessuno ha mai saputo collocarlo con precisione nell'ambito di una determinata categoria giuridica: resta una categoria politica, che il fascismo ci ha lasciato in eredità e che voi, senza ribellarvi, accettate e riportate qui.

I vecchi codici conservatori, Zanardelli ed altri, non conoscevano questo istituto, cioè nessuno poteva chiedere che un processo venisse rimesso da un giudice ad un altro per ragioni di ordine pubblico. Si parlava allora al massimo, di ragioni di sicurezza (mi pare che si dicesse esattamente così), cioè di ragioni di incolumità, appunto, di sicurezza. Fu il fascismo che lo introdusse nel 1930 — è sempre questa la storia! — per ottenere questa facoltà: spogliare un giudice di una causa per investirne un altro. Questa è la data di nascita dell'istituto, questo è il suo marchio di origine.

Non solo, ma la fenomenologia processualistica ci dovrebbe avvertire di quanto danno sia stato portatore questo istituto. La remissione ad altro giudice di processi per ragioni di ordine pubblico fu usata dal fascismo per togliere le cause che vedevano incriminati i gerarchi fascisti e trasmetterle a magistrati disponibili per il potere politico; fu usata per rimettere ad altri giudici le cause nelle quali erano imputati gli antifascisti per avere magistrati disposti ad essere plotoni di esecuzione.

Presidenza del Vice Presidente GATTO

(*Segue* M A R I S) . Questa è la fenomenologia di questo istituto, al punto tale che un Ministro fascista, il Guardasigilli, nel 1939, con una circolare del 2 ottobre richiamò i magistrati, richiamò le autorità al dovere di non abusare di un sistema di questo tipo; di non fare di un sistema eccezionale la normalità per fare scempio della giustizia.

Quando è stato usato dopo la Liberazione? Per il processo del Vajont, per il processo della « Zanzara »; l'ordine pubblico a Milano non era turbato, ma si voleva andare a Genuova, espropriando del processo i magistrati di un paese e di una zona che conosceva la realtà. Le ragioni che possono militare a favore di questo istituto non hanno

più cittadinanza o legittimità nella nostra società.

Si può dire: ma una zona può essere turbata perchè vi è la stampa locale che ne parla. Prendiamo i fatti di rilievo d'oggi, ad esempio: Avola, Battipaglia, Pisa, il pseudo suicidio di Pinelli; sono fatti noti a tutto il Paese. Il processo a carico di chi ha riproposto all'opinione pubblica il suicidio di Pinelli è un processo che può essere celebrato in qualsiasi parte d'Italia ed in qualsiasi parte d'Italia troverà gente informata, cosciente e consapevole.

Perchè mai allora noi dovremmo accettare questa eredità passiva? Perchè mai non dovremmo ribellarci e rifiutarla? Ecco, queste sono le ragioni che mi pare, se non vogliamo fare opera assolutamente inutile, militino a favore del nostro emendamento soppressivo, quanto meno, dell'inciso: « per gravi motivi di ordine pubblico »; accettando da parte nostra che il processo possa essere rimesso ad altro giudice per motivi di legittimo sospetto, che si riferiscono — questo lo comprendiamo — al preciso rapporto tra il giudice ed il giudicando. E i processi della mafia ci dicono tutto in proposito.

Su questo noi siamo d'accordo: quando il rapporto intrinseco, vero, reale tra giudice e giudicando viene menomato o pregiudicato da una situazione particolare locale, allora si può intervenire e trasferire ad altro giudice il processo con garanzia di difesa. Ma quando vi sono ragioni esterne, di carattere politico, noi non vogliamo che questo istituto sia accettato, perchè resterebbe oggi quello che è sempre stato: l'asso nella manica di un rapporto autoritario che noi dobbiamo rifiutare.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore*. Signor Presidente, sono contrario all'emendamento del senatore Petrone ed altri, non per lo spirito che lo anima, ma perchè non è molto produttivo inserirlo in sede di delega per la emanazione del nuovo codice di procedura penale.

Il motivo di ordine pubblico è stato variamente interpretato tanto che è stato addirittura inventato il motivo di ordine pubblico processuale che nessuno ha mai saputo che cosa sia. (*Interruzione del senatore Maris*). Il motivo di ordine pubblico staccato dal motivo di legittimo sospetto farebbe degenerare il primo senza dare vantaggio al secondo perchè nel legittimo sospetto poi rientrerebbero tutti i motivi di ordine pubblico e non solo quelli che devono essere gravi. Quindi è un criterio che potrebbe essere restrittivo se si considera che appunto la tendenza giurisprudenziale è quella di allargare il concetto di ordine pubblico fino ad arrivare all'ordine pubblico processuale. Ritengo quindi che la dizione del testo debba essere mantenuta.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo si associa al parere del relatore.

C A S S I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S S I A N I . Desidero aggiungere una considerazione estremamente rapida a quello che ha così limpidamente detto il relatore senatore Zuccalà, cioè a dire mi pare che il problema sia stato incentrato su quello che può chiamarsi e si chiama il turbamento materiale dell'ordine pubblico. La norma in moltissimi casi serve all'imputato, diventa uno dei mezzi di difesa dell'imputato, uno dei mezzi come assicurare la libertà della difesa, perchè accanto a questo concetto che può essere dell'ordine pubblico materiale c'è un concetto assorbente o meglio prevalente che è di amplissimo respiro; cioè a dire il più ampio concetto di turbamento della serenità dei magistrati che debbono giudicare. E si pensi bene che la serenità dei magistrati che debbono giudicare in questo caso non è la stessa cosa del sospetto. Il sospetto è diretto contro la persona del magistrato, mentre il turbamento della serenità del magistrato riguarda l'ambiente esterno collegato qualche volta a quella che deve

essere la serenità e la libertà di giudizio del magistrato.

Voce dall'estrema sinistra. È un gioco di parole, signor Presidente.

C A S S I A N I . D'altro canto la Corte costituzionale ha dichiarato legittima la norma per ben due volte: con una sentenza e con una ordinanza. Due volte nel giro rapido di pochi mesi. Quindi mi pare che per le ragioni dette dal relatore senatore Zuccalà e per queste modestissime osservazioni che aggiungo io, non possa essere accolto l'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 63 presentato dal senatore Petrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Si dia lettura degli emendamenti 2. 3 e 2. 54.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo il numero 11), *inserire il seguente*:

« 11-*bis*) garanzia dell'osservanza del principio del giudice naturale anche per quanto riguarda le assegnazioni delle sezioni, la composizione del giudice e la sede del giudizio di rinvio dopo l'annullamento ».

2. 3 LEONE

Dopo il numero 11), *inserire il seguente*:

« 11-*ter*) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento ».

2. 54 ZUCCALÀ, *relatore*

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare l'emendamento 2. 3.

L E O N E . Signor Presidente, lo ritiro perchè accetto la formula proposta dal senatore Zuccalà nell'emendamento 2. 54. E vorrei, a tal fine, fare, proprio per distendere gli animi, una dichiarazione sulla quale chiedo il controllo dei componenti il Comitato del quale ho avuto l'onore di far parte. In esso su proposte di grande equilibrio formulate dal relatore abbiamo convenuto, risolvendo così molti problemi. Sono rimasti soltanto due problemi con differenziazioni sui quali abbiamo rivendicato ciascuno libertà di azione, uno (già risolto) concernente la formula dubitativa e uno che verrà esaminato più tardi. Questo del collega Zuccalà, approvato nel Comitato, lo ritengo espressivo in gran parte dello spirito del mio emendamento; e pertanto ritiro il mio emendamento.

P R E S I D E N T E . Il senatore Zuccalà ha facoltà di illustrare l'emendamento 2. 54.

Z U C C A L A' , *relatore*. Signor Presidente, vi rinunzio perchè si illustra da sè.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 54. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli emendamenti 2. 28, 2. 64 e 2. 29.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sopprimere il numero 12).

2. 28 BETTIOL

Sostituire il numero 12) *con il seguente*:

« 12) ammissibilità dell'esercizio della azione civile nel processo penale, per le restituzioni e per il risarcimento del danno, con diritto della parte civile di partecipare al processo, in ogni stato e grado, su basi di parità rispetto all'accusa ed alla difesa; chiamata obbligatoria del responsabile civi-

le ai fini delle restituzioni e della determinazione del danno ».

2. 64 PETRONE, TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO

In via subordinata all'emendamento 2. 28, al numero 12), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « con sole conclusioni scritte da parte dell'interessato ».

2. 29 BETTIOL

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare gli emendamenti 2. 28 e 2. 29.

B E T T I O L . L'argomento indubbiamente meriterebbe una discussione ampia ed approfondita, ma mi limiterò a brevi cenni. Il problema della parte civile è altamente drammatico e umano, ma non si inserisce nel quadro di una impostazione accusatoria del processo penale, a meno che si voglia e si possa — il che io non credo — arrivare ad un processo penale di tipo accusatorio pieno. Già il senatore Zuccalà, qualche minuto fa, parlando della parte civile, ha parlato di un istituto appena appena tollerabile nell'ambito di un processo penale a carattere accusatorio.

La verità è che noi abbiamo molti sistemi di carattere processuale che non riconoscono la parte civile e seguono il sistema del doppio binario: il processo segue un suo binario, il processo civile per il risarcimento del danno o per la restituzione del tolto segue un altro cammino. Oppure abbiamo dei sistemi nei quali il giudice penale, anche indipendentemente da una domanda esplicita dell'interessato, può conoscere i danni e condannare al risarcimento di essi.

Noi invece, come si sa, abbiamo un sistema ibrido, cioè la possibilità di scegliere la via autonoma del processo civile o la possibilità della costituzione di parte civile nel processo penale. Non ho poi capito in verità tutto ciò: non l'ho capito dal punto di vista teoretico nel processo graduale di pubblicizzazione, di sviluppo del processo penale secondo impostazioni di diritto pubblico e secondo impostazioni accusatorie e non l'ho mai capito dal punto di vista privato perchè, sotto questo aspetto, la parte civile è anche fonte di gravi complicazioni ricattatorie, come l'esperienza insegna.

D'altro canto capita di fatto — e l'esperienza ce l'ha dimostrato più volte — che i pubblici ministeri, come il grande Omero, dormicchino e lascino che la parte civile svolga i suoi argomenti accusatori, sicchè il processo penale diventa un processo penale accusatorio di parte privata, il che è contro l'essenza stessa di un processo penale che voglia realizzare la giustizia penale e che non voglia invece realizzare soltanto interessi di carattere meramente patrimoniale della parte lesa dal reato.

Ho chiamato questi soggetti secondari, come la parte civile — naturalmente con la parte civile dovrebbe venir meno il responsabile civile — i parassiti del processo penale: è un'espressione che non è piaciuta al Ministro della giustizia, ma essi vivono sul tronco del processo penale come sul tronco degli alberi vivono piante parassite o sul corpo di animali vivono animali parassiti.

Noi siamo di fronte ad un processo parassitario e ad una complicazione parassitaria che disturbano lo svolgimento, la dinamica e le finalità del processo penale per cui sarei di opnione che, in una riforma che vuol essere riforma di struttura, come con parola grossa si dice, la parte civile dovrebbe per motivi di fondo, di tecnica, di giustizia, di procedibilità venire eliminata; quanto meno, se non si arriva alla sua eliminazione, non bisogna consentire alla parte civile di intervenire così massicciamente nel processo penale fino a sostituirsi al pubblico ministero che finisce per rimettersi alle conclusioni della parte civile, cosicchè il processo penale viene ad assumere una intonazione nettamente privatistica, contraria alla sua essenza e ai suoi scopi.

Nel caso non dovesse passare questo mio emendamento che io credo fondato sulla realtà delle cose e sulle finalità del processo penale, potrei ammettere che la parte civile possa inserirsi nel procedimento penale con sole conclusioni scritte per poter così evi-

tare le distorsioni inevitabili che la parte civile porta nel processo penale, a tutto scapito dell'esigenza di giustizia, per far sentire invece una pura esigenza di vendetta personale o di utilità economica personale che può far deviare dal suo retto corso il processo penale stesso.

Io credo che il Senato possa essere sensibile a queste brevi, dato il tempo, e modeste considerazioni che sono frutto di un convincimento radicato vuoi per la esperienza acquisita nella prassi e vuoi anche per la meditazione su questo istituto abnorme che fa camminare il processo penale su rotaie sbagliate.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Telegraficamente desidero parlare sull'emendamento Bettiol e sullo emendamento dei senatori Petrone, Tedesco Giglia ed altri. Sono in posizione diametralmente opposta a quella del mio fraterno amico e valoroso collega Bettiol: sono per la più ampia partecipazione della parte civile nel processo penale e, se non si trattasse di delimitare, come ho detto in precedenza, questa legge contenendola nei limiti che deve avere una legge-delega, voterei anche la prima parte dell'emendamento 2. 64 dei senatori Petrone, Tedesco Giglia ed altri che parla di « parità rispetto alla accusa ed alla difesa ». Su quest'ultimo emendamento desidererei dire che per quanto riguarda l'ultima parte (« chiamata obbligatoria del responsabile civile ») non sono d'accordo. Il responsabile civile, se vuole tutelare i suoi interessi, oltre ad essere chiamato, come sapete, secondo il sistema odierno, può intervenire volontariamente.

Tornando al problema di fondo, vorrei ricordare che la parte civile in sostanza adempie ad una funzione di vendetta privata. In proposito non ci spaventi la parola « vendetta », perchè si tratta di vendetta privata civilmente espressa nel giudizio: se la vittima, o i parenti della vittima in caso di omicidio non avessero questa speranza più o meno fondata, ma che certamente illumina la loro anima e soprattutto li consola da atroci dolori, di trovare nel processo penale esplicazione alla loro voce di dolore (perchè molti hanno definito la parte civile come la voce del dolore privato) probabilmente ricorrerebbero a strumenti di rappresaglia privata e personale. *Ne cives ad arma veniant* vale proprio in questo caso: cioè dare soddisfazione processuale innanzi al giudice, che è la più alta personificazione della forza dello Stato, alla voce del dolore della parte privata.

Ecco perchè io sono del parere che la parte civile non solo debba restare, ma vada posta — secondo l'emendamento di parte comunista, che peraltro non è necessario qui votare in quanto dovremmo lasciare elasticità al legislatore — su un piede di parità rispetto alle altre parti. D'altra parte, lo sappiamo tutti, oggi siamo di fronte ad una situazione sconcertante, determinata nel tessuto vivo del nostro codice da una sentenza della Corte costituzionale (per la verità, *absit iniuria verbis,* di oscuro significato). La Corte costituzionale in questa sentenza ha detto che la parte civile può proporre ricorso per Cassazione anche avverso il capo concernente l'imputazione penale — e siamo in attesa di una seconda sentenza esplicativa del suo pensiero — limitatamente agli interessi civili. Voglio dire che, anche da parte della Corte costituzionale, nel solco dell'articolo 111, c'è un'esplicazione più ampia e più larga alla voce della parte civile. Pertanto, resto fermo al testo della Commissione e voterò contro l'emendamento Bettiol e anche contro l'emendamento comunista che mi convince, nella prima parte, nella sostanza, ma che ritengo sia inopportuno presentare in questa sede, potendosi ad esso assegnare un valore di segnalazione per coloro che redigeranno il codice per una parità assoluta della parte civile o per lo meno per un maggiore accostamento della parte civile alla pubblica accusa.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* Signor Presidente, così come il ripristino dell'assoluzione per insufficienza di prove snatura il processo accusatorio, l'abolizione della parte civile nello stesso processo accusatorio lo esalterebbe: i due emendamenti provengono dalla stessa fonte, apprezzabilissima, rispettabilissima, ma ritengo che non siano coerenti anche se mirano ad uno stesso fine che non è quello del processo accusatorio.

Sono contrario all'emendamento Bettiol pur apprezzandone lo spirito, perchè appunto, favorevole come sono al processo accucatorio, l'esclusione della parte civile rientrerebbe nella più pura tradizione di questo tipo di processo; però una volta scelta la linea politica di inserire questa vecchia struttura civilistica nel processo penale, la miglior cosa è quella di accettarla con quanto meno possibile di inquinamento. È quello che ha fatto il testo che noi abbiamo all'esame: cioè si è rispettata una certa tradizione giuridica facendo in modo che questo innesto in qualche cosa che doveva essere purissimo, ma che nella realtà non esiste, provochi il minor danno possibile. Per questi motivi ritengo che la proposta Bettiol debba essere respinta, così come deve essere respinto l'emendamento 2. 29 dello stesso senatore Bettiol che costituisce un motivo subordinato, ma che non si inquadrerebbe nella scelta fatta.

Sono anche contrario all'emendamento 2. 64 del senatore Petrone ed altri perchè quanto è richiesto nella prima parte esiste già nel disegno di legge e quindi costituirebbe un'inutile duplicazione, mentre il contenuto della seconda parte, cioè una più attiva partecipazione del difensore della parte civile al processo penale, sarebbe uno snaturare la tendenza, il sistema accusatorio. L'inserimento infatti di un ulteriore difensore rafforzerebbe la posizione del pubblico ministero e indebolirebbe invece quella della difesa.

Per questi motivi ritengo che debbano essere respinti tutti gli emendamenti e confermato il testo della Commissione.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Mi pare di aver già detto in sede di discussione generale che la proposta del senatore Bettiol, tendente a portare il processo penale alla purezza della sua destinazione che è quella di punire il colpevole e non di risarcire del danno la parte offesa, è suggestiva. Però, per tutte le ragioni pratiche, alle quali il senatore Leone ne ha aggiunta una di carattere politico generale, cioè l'utilità di dare sfogo alla parte civile nel processo penale, sfogo che altrimenti potrebbe essere ricercato per vie non apprezzabili, io debbo essere contrario all'emendamento 2.28 ed anche al 2.29 che in un certo senso è peggiore perchè cumula i danni delle due posizioni.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.64 debbo osservare che la prima parte, che arriva fino « all'accusa e alla difesa » è superflua perchè c'è il punto 37) dei criteri che tratta dello stesso argomento. La seconda parte invece, che stabilisce la chiamata obbligatoria del responsabile civile, proprio non la capisco. Perchè volete costringere la parte civile a chiamare in quella sede il responsabile civile, cioè a farsi un nemico di più in quella sede? Chiamare o no il responsabile civile è un diritto disponibile della parte civile; perchè lo volete costringere a usarlo?

Pertanto sono contrario all'emendamento 2. 64 perchè la prima parte è superflua, in quanto già considerata, e la seconda è inammissibile.

P R E S I D E N T E . Senatore Petrone, insiste per la votazione dell'emendamento 2.64?

P E T R O N E . Signor Presidente, qui ci troviamo di fronte a due richieste. Da un lato c'è la prima parte dell'emendamento 2.64, che riguarda la parità di posizione processuale della parte civile e della difesa, parità che non può essere elusa da quanto disposto dal n. 37). Infatti qui non è che vogliamo assicurare la parità solo in relazione alla possibilità di presenziare a perizia, a fatti istruttori, presentare memorie eccetera. La parità deve intendersi in senso assoluto:

ogni facoltà prevista per l'imputato deve essere prevista per la parte civile.

Per quanto riguarda la seconda parte, mi rendo conto dell'argomento portato dal Ministro, cioè che si tratta di un diritto disponibile; ma non dimentichiamo che noi stiamo instaurando un processo accusatorio che deve essere caratterizzato dalla celerità e dalla snellezza del procedimento. Ora, tutti sappiamo quanto è macchinosa la citazione del responsabile civile: bisogna presentare il ricorso, questo deve essere ammesso, il tutto deve essere notificato alle parti eccetera. Noi invece vogliamo renderlo più agevole, attraverso la chiamata diretta del responsabile civile, a tutela della parte civile, se vi sarà. D'altra parte noi abbiamo la citazione diretta del civilmente obbligato per l'ammenda. Ora quando si tratta di tutelare gli interessi dello Stato questo interviene e cita direttamente, senza farne richiesta alcuna, il civilmente obbligato. Quando invece si tratta di tutelare gli interessi del cittadino (in questo caso anzi si tratta di cittadini particolari in quanto sono vittime di un delitto) allora dobbiamo mettere in moto tutta una macchina particolarmente complessa che finisce non con lo snellire ma con il complicare la procedura.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Ma allora non ho capito l'emendamento. Quando si dice « chiamata obbligatoria » . . .

P E T R O N E . Intendiamo dire « citazione diretta », come nel caso del civilmente obbligato per l'ammenda.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Lasciamo stare le formule, lasciamo stare la citazione più o meno rapida. Ma se questo non avviene per iniziativa, per volontà della parte civile, perchè bisogna chiamare necessariamente il responsabile civile?

P E T R O N E . Per evitare la macchinosità...

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* La parte civile è la sola interessata ad avere di fronte a sè non solo l'imputato ma anche il civilmente responsabile. Se per ipotesi la parte civile, per una qualunque ragione, non volesse avere di fronte il civilmente responsabile, perchè obbligarla ad agire in questo senso?

P E T R O N E . Avrà certo una sua scelta. Comunque a questo punto, per rendere agevole una votazione, mi dichiaro disposto a ritirare la seconda parte del mio emendamento; però insisto sulla votazione della prima parte, cioè fino alle parole « ed alla difesa ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 28 presentato dal senatore Bettiol. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti il primo periodo dell'emendamento 2.64, presentato dal senatore Petrone e da altri senatori, fino alle parole: « ed alla difesa ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.29 presentato dal senatore Bettiol. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Giglia Tedesco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 13), *sostituire le parole*: « la riparazione » *con le altre*: « le restituzioni ».

2. 65 TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, MARIS, PETRONE

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Si tratta di un emendamento soltanto formale. Siccome nel codice penale all'articolo 185 si parla di « restituzioni e

risarcimento del danno » riteniamo che per omogeneizzare il linguaggio sia più opportuno parlare di « restituzioni » piuttosto che di « riparazione ». Riparazione, inoltre, significa sia la restituzione che il risarcimento del danno: sarebbe una tautologia.

L E O N E . È giusto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione e il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.65 presentato dal senatore Giglia Tedesco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Giglia Tedesco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 14), *sostituire le parole*: « la riparazione » *con le altre*: « le restituzioni ».

2. 66 TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, MARIS, PETRONE

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, ritiene illustrato anche questo emendamento?

M A R I S . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* Sono d'accordo.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è d'accordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 66, presentato dal senatore Giglia Tedesco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte dei senatori Giglia Tedesco, Pietro Maccarrone, Tropeano, Terracini, Lugnano, Maris e Petrone è stato presentato l'emendamento 2. 67, tendente a sopprimere, al numero 17), le parole: « in caso di condanna ».

Senatore Maris, insiste per la votazione di questo emendamento?

M A R I S . Lo ritiriamo.

P R E S I D E N T E . Da parte del senatore Leone è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Dopo il numero 17), *inserire il seguente*:

« 17-*bis*) rigorosa disciplina della riapertura dell'istruzione e del nuovo promovimento dell'azione penale dopo l'archiviazione, prevedendo per l'imputato garanzie nei confronti della richiesta di riapertura e del nuovo promovimento dell'azione penale ».

2. 4

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare questo emendamento.

L E O N E . Brevissimamente, onorevole Presidente e onorevoli colleghi. Io credo che tutti saremo d'accordo nell'aggiungere questo criterio diretto ad invitare il legislatore delegato a configurare in maniera rigorosa due istituti che oggi sono così mal regolati e disciplinati da dar luogo a sconcertanti applicazioni giurisprudenziali. Parlo della riapertura dell'istruzione e della riattivazione del processo dopo l'archiviazione. La riapertura dell'istruzione richiede, come è noto a tutti, nuove prove. Però l'atto di riapertura viene compiuto *inaudita altera parte,* all'insaputa dell'imputato, senza che l'imputato prosciolto con la prcedente sen-

tenza istruttoria abbia la possibilità di contestare che ci siano nuove prove.

L'archiviazione è un istituto ancor più, direi, terribilmente sconcertante che è previsto dal codice per i casi più chiari di innocenza. Si ritiene scelleratamente dalla giurisprudenza (e mai come in questo caso concordemente, perchè nelle sciocchezze è facile trovare concordia e stabilità) che si può superare il provvedimento di archiviazione senza neppure un atto formale. In altri termini, un cittadino ha in tasca un decreto di archiviazione nel quale si dice: l'accusa è manifestamente infondata; questo cittadino crede di essere libero ed esente da ogni preoccupazione; incontra un maresciallo, gli dice: buonasera, maresciallo; e questo gli dice: scusi, allunghi le mani; e gli mette le manette, perchè c'è un mandato di cattura; il cittadino dice: per che cosa? Il maresciallo dice: perchè quella archiviazione non conta niente, il procuratore della Repubblica ha riattivato il procedimento penale. Io credo che questa interpretazione dell'archiviazione e la stessa configurazione legislativa della riapertura dell'istruzione del codice del 1930 debbano essere soggette ad una rielaborazione che sia conforme a tutti i criteri e allo spirito di questa legge-delega.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Noi siamo d'accordo perchè riteniamo che sia una garanzia per l'imputato.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* La Commissione è favorevole.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è favorevole.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.4, presentato dal senatore Leone. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Da parte del senatore Giglia Tedesco e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 22), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*:

« inquadramento della polizia giudiziaria in un ordinamento autonomo, gerarchicamente ed amministrativamente dipendente dal Consiglio superiore della Magistratura ».

2. 68 TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, MARIS, PETRONE

L U G N A N O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L U G N A N O . Signor Presidente, il numero 22) dell'articolo 2 si limita a riprodurre semplicemente quanto già è scritto in una norma della Costituzione. E noi intendiamo porre questo problema: si vuole soltanto ripetere questo principio o si vuole tradurlo in sostanza in qualcosa di più concreto e più preciso? Se si vuole tradurlo in qualcosa di più concreto e di più preciso, se cioè si vuole puntualizzare il problema, allora credo che si possa e si debba accettare il nostro emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente periodo: « inquadramento della polizia giudiziaria in un ordinamento autonomo, gerarchicamente ed amministrativamente dipendente dal Consiglio superiore della Magistratura ».

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' , *relatore.* La Commissione è contraria.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Anche il Governo è contrario.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2.68. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Giglia Tedesco e di altri senatori è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 23), *penultima riga, sostituire le parole*: « grave delitto » *con le altre*: « delitto punibile con pena superiore, nel massimo, ad anni dieci di reclusione ».

2. 69 TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, MARIS, PETRONE

P E T R O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

P E T R O N E . Vorrei illustrare contemporaneamente all'emendamento 2.69 gli emendamenti 2.70 e 2.71, poichè si tratta di argomenti affini.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento 2.70, presentato dal senatore Giglia Tedesco e da altri senatori, e dell'emendamento 2.71, presentato dal senatore Pietro Maccarrone e da altri senatori.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

Al numero 23), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « divieto di arresto da parte dell'organo di polizia giudiziaria che sia soggetto passivo del reato ».

2. 70 TEDESCO Giglia, MACCARRONE Pietro, TROPEANO, TERRACINI, LUGNANO, MARIS, PETRONE

Dopo il numero 23), *inserire il seguente*:

« 23-*bis*) Previsione della facoltà del cittadino di esercitare l'azione penale per ogni delitto perseguibile d'ufficio in difetto d'attività dell'ufficio del pubblico ministero, dando notizia del reato all'autorità giudiziaria e richiedendo eventualmente al giudice istruttore o al pretore indagini preliminari limitatamente all'imputazione; necessità che all'esercizio dell'azione popolare siano garantite le condizioni per una fondata contestazione del reato e sia prevista la surroga del pubblico ministero negli atti d'ufficio di sua competenza.

A chi abbia promosso azione popolare debbono essere assicurate la partecipazione alla istruttoria, la comunicazione e la conoscenza degli atti per la eventuale impugnativa, la possibilità dell'esercizio dell'accusa al dibattimento; qualora, a seguito dell'esercizio dell'azione popolare, il pubblico ministero ritenga di non potersi estraniare, dovrà essere prevista la congiunta partecipazione del cittadino che abbia promosso l'azione penale e del pubblico ministero.

Previsione della esclusione della capacità di esercizio dell'azione popolare limitatamente ai delinquenti abituali o professionali; salvo casi di calunnia o di simulazione di reato dovranno essere previste adeguate sanzioni penali e civili in caso di temerarietà nell'esercizio dell'azione penale popolare ».

2. 71 MACCARRONE Pietro, TROPEANO, LUGNANO, TERRACINI, MARIS, PETRONE, TEDESCO Giglia

P R E S I D E N T E . Il senatore Petrone ha facoltà di illustrare i tre emendamenti.

P E T R O N E . Ci troviamo di fronte alla facoltà di arresto da parte della polizia giudiziaria nei casi di flagranza di delitto e di sospetto di fuga. Per l'arresto in flagranza è usata l'espressione: « grave delitto ». A questo punto, trattandosi di flagranza, anche se alla Camera è stato presentato un emendamento correttivo, l'espressione è generica, ma può passare.

Per quanto riguarda la seconda ipotesi, cioè la facoltà di arresto, sempre da parte della polizia giudiziaria, al di fuori dei casi di flagranza, parlare di grave delitto in senso generico ci sembra un po' azzardato; significherebbe dare alla polizia giudiziaria poteri

enormi. Ora noi vorremmo sostituire alla espressione: « grave delitto » l'altra: « delitto punibile con pena superiore, nel massimo, ad anni dieci di reclusione ». In tal modo indichiamo per lo meno un limite all'arresto da parte della polizia giudiziaria; tanto più che il giudizio sulla fondatezza del sospetto di fuga lo rimettiamo alla polizia giudiziaria, il che è molto grave perchè manca sempre il preventivo provvedimento dell'autorità giudiziaria che autorizza il fermo o l'arresto dell'imputato.

Quindi io penso che, ai fini di una maggiore chiarezza, poichè lo stesso n. 23) parla di gravi delitti e poichè l'arresto deve essere operato per iniziativa della polizia giudiziaria al di fuori dei casi di flagranza, dobbiamo affermare l'esigenza di qualificare i gravi delitti.

Sul secondo emendamento, onorevoli colleghi, che poi è un emendamento aggiuntivo al n. 23), io richiamo la vostra attenzione, perchè l'arresto in caso di flagranza per gravi delitti deve avvenire in base ad un giudizio espresso in maniera disinteressata. Quando invece — e ogni giorno assistiamo a questi casi — parte offesa di un delitto è lo stesso agente di polizia giudiziaria, allora non vi è nessuna garanzia per il cittadino perchè è l'agente che stabilisce se il delitto sia grave o no. E quando l'agente è parte offesa l'altra parte non può avere alcuna garanzia, per cui con questo emendamento, che riguarda centinaia di casi nei quali interviene la polizia, quando parte offesa è l'agente, deve rivolgersi al giudice, ma di sua iniziativa non deve poter procedere ad arresto neppure nei casi di flagranza.

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 71 non credo veramente sia il caso di soffermarsi a lungo. Con tale emendamento noi prevediamo la possibilità dell'iniziativa popolare nel procedimento penale. Molti si potranno anche meravigliare, scandalizzare. Come, si vuole capovolgere il sistema? Il pubblico ministero è stato considerato sempre il *deus ex machina* che ha diritto all'azione penale, l'unico arbitro, l'unico despota dell'azione penale; se egli agisce il processo si fa, se non si muove il processo non s'inizia neppure. Ebbene, tutto questo in un Paese democratico non può avvenire perchè deve essere data al cittadino la possibilità di sostituirsi anche al pubblico ministero. Con questo emendamento noi apprestiamo degli strumenti molto semplici. Ci si rivolge al giudice istruttore per fornirgli tutti gli elementi ai fini di un'eventuale imputazione. Se il giudice istruttore ritiene di dover elevare imputazione, con la collaborazione del cittadino, lo farà a sua discrezione e se anche in tal caso il pubblico ministero continuerà ad essere inerte, peggio per lui.

Vogliamo evitare che fatti gravi ed anche eclatanti finiscano col rimanere sepolti negli archivi degli uffici giudiziari. Certo il cittadino che si sostituisce al pubblico ministero può essere un calunniatore, un diffamatore e se ricorrono gli estremi della diffamazione e della calunnia lo si manderà sotto processo per diffamazione e calunnia; può essere anche un temerario e noi, in questo articolo, prevediamo il caso della temerarietà; prevediamo addirittura pene molto gravi, però se c'è un motivo fondato diamo la possibilità al cittadino di potersi sostituire ove vi sia l'inerzia del pubblico ministero per mettere in moto la macchina della giustizia e rendere giustizia nell'interesse dello Stato e della collettività.

Credo che su questo emendamento che certamente è innovatore io non debba dire altro, ma voler conservare il principio che la macchina processuale non si può mettere in moto se l'iniziativa non è presa esclusivamente dal pubblico ministero significa, a mio avviso, non fare grande opera di rinnovamento attraverso la proposta di legge che stiamo per approvare.

L E O N E . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Vorrei pregare il collega Petrone per quanto riguarda l'emendamento 2. 69 di meditare su questa mia modesta osservazione. Quando il testo della legge-delega che viene al Senato — non vi meravigli che io difenda questo testo perchè la mia lealtà mi porta a stabilire che, quando l'apprezzo, l'apprezzo in molti aspetti — parla di « indi-

ziato di un grave delitto », questa non sarà la formula che userà il codice, è la direttiva che si dà al legislatore delegato; nè si può dire diversamente, a parte che il fermo collegato alla pena di dieci anni mi sembra paradossale.

Quando sarà elaborato il codice, i dieci anni potranno risultare una pena eccessiva o una pena mite: in sede di delega non si può dire altrimenti che « reati più gravi ». Se questa fosse la formula del codice, l'osservazione del senatore Petrone resterebbe in piedi. Se invece il senatore Petrone è convinto, come me, che si tratta di una direttiva al legislatore delegato perchè limiti il fermo ai più gravi reati, credo che non convenga insistere sull'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sugli emendamenti in esame.

Z U C C A L A ' , *relatore*. Sono contrario all'emendamento 2. 69, sia per le ragioni espresse testè dal senatore Leone, sia per il fatto che con l'inquadramento del fermo secondo la modifica che abbiamo proposto con l'emendamento 2. 44, a mia firma, la preoccupazione espressa non ha più ragion d'essere: infatti il fermo non solo deve essere convalidato dal giudice istruttore ma, nel caso che non ricorrano i presupposti previsti per emettere un mandato di cattura — presupposti della gravità del delitto e del particolare turbamento dell'ordine sociale — il giudice istruttore deve immediatamente liberare l'arrestato, anche se in concorso di un delitto che viene qualificato grave, nei limiti dei termini previsti dall'articolo 13 della Costituzione, cioè le 48 ore più le 48 ore successive.

Quindi, se viene accolto l'emendamento 2.44, a mia firma, in relazione al potere di arresto per il fermo e della convalida, la preoccupazione non dovrebbe sussistere.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.70 tendente ad aggiungere in fine le parole: « divieto di arresto da parte dell'organo di polizia giudiziaria che sia soggetto passivo del reato », mi pare che sia eccessivo perchè se la polizia viene fatta oggetto di un'aggressione armata e un agente viene ferito, non si può sostenere che un altro agente che partecipa alla repressione di un delitto non possa arrestare il malvivente che abbia sparato un colpo d'arma da fuoco, anche se l'ispirazione del senatore Petrone e degli altri firmatari dell'emendamento è diversa e forse riguarderebbe fatti che hanno natura politica o sindacale.

Comunque, in questa formulazione, l'emendamento non può essere accolto.

Per quanto concerne l'emendamento 2. 71, esprimo parere contrario perchè il problema dell'iniziativa popolare è rilevante, ma non urgente e potrebbe essere meditato e disciplinato in una fase di avanzamento della società ancora maggiore dell'attuale e con una legislazione a parte; sicuramente oggi non può essere recepito nel processo penale perchè, a parte ogni altra questione, sarebbe rischioso: infatti si avrebbe una proliferazione di denunzie di iniziativa popolare dalle quali sarebbe difficile uscire, per cui la stessa tutela che vorrebbe essere realizzata con questo emendamento probabilmente sarebbe irrealizzabile.

Per questi motivi sono contrario ai tre emendamenti.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento 2. 69 per le ragioni espresse dal relatore e soprattutto per il fatto che si tratta di una direttiva al legislatore delegato e non di una norma del codice. Vorrei perciò dire: fidatevi del legislatore delegato, in relazione anche alle preoccupazioni espresse dal senatore Leone circa le modificazioni eventuali al codice penale per quanto concerne le pene!

Per quanto riguarda l'emendamento 2. 70 sono egualmente contrario. Capisco l'ispirazione del vostro emendamento: voi volete evitare che l'arresto o il fermo avvenga sotto l'impulso di un rancore personale da parte dell'agente offeso...

T O M A S S I N I . Anche quando non c'è reato.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Certamente e capisco che questa è la vostra preoccupazione. D'altra parte però non potete ammettere una norma di questa estensione. Infatti voi in sostanza impedite di muoversi proprio a colui che può essere stato la vittima di un reato e che per suo dovere, non essendoci nelle vicinanze un altro agente, deve cercare di arrestare, di fermare il colpevole: ad esempio se un tale lo ferisce lievemente, oppure lo manca per un soffio, è evidente che l'agente deve cercare di fermarlo. Quindi sono contrario all'emendamento per questi motivi.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 2. 71, debbo notare che rappresenta un grosso problema introdotto incidentalmente, come ha detto poco fa il relatore, e che tale introduzione rappresenta certamente una fonte di pericoli e di disordini nell'Amministrazione giudiziaria. Inoltre vorrei dire al proponente quando questi dice: se ci troviamo di fronte ad un pubblico ministero che non si muove, cosa succede? E poi il proponente aggiunge: il cittadino si rivolge al giudice, vuol dire che se il pubblico ministero non si muove peggio per lui. Sono state dette proprio queste parole precise. Ebbene, delle due l'una: o noi contiamo quanto meno in una generalità di appartenenti all'ordine giudiziario i quali esercitano le loro funzioni ed i loro doveri, ed allora, così come ci fidiamo del giudice istruttore al quale si rivolgerebbe il cittadino, ci possiamo fidare del pubblico ministero; se poi non ci fidiamo non vale questo rimedio. La verità è che c'è qualche inconveniente al quale bisogna rimediare, come quello dell'inerzia qualche volta del pubblico ministero; ma si tratta di un problema che va considerato nell'ambito di quella ricerca di un vertice interno od esterno per il pubblico ministero, per la possibilità cioè di interventi sostitutivi da parte di altri organi della stessa funzione.

Pertanto sono contrario anche a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento 2. 69, presentato dal senatore Giglia Tedesco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 70, presentato dal senatore Giglia Tedesco e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2. 71 presentato dal senatore Pietro Maccarrone e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte del senatore Bettiol e di altri senatori è stato presentato un emendamento aggiuntivo.

Se ne dia lettura.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Al numero 15), *aggiungere, in fine, le seguenti parole*: « o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ».

2. 95 BETTIOL, TRABUCCHI, SPASARI, FOLLIERI, LEONE, FLORENA, LA ROSA

P R E S I D E N T E . Il senatore Bettiol ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B E T T I O L . Signor Presidente, dovremo fare un piccolo passo indietro al numero 15) dell'articolo 2, poichè l'emendamento è arrivato in ritardo. Ai numeri 14) e 15) dell'articolo 2 mi sembra che ci sia una contraddizione, o quanto meno una mancanza, forse dovuta a disattenzione, perchè se fosse cosciente ci troveremmo di fronte ad una contraddizione non sopportabile. Il numero 14) dell'articolo 2 stabilisce: « statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per la riparazione o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non l'ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima; ». È importantissimo questo momento che richiama anche il codice penale vigente, questo è un principio di ragione: se il fatto è giustificato in un settore dell'ordinamento giuridico, non può essere un fatto ingiusto

in un altro settore dell'ordinamento giuridico.

Per quanto riguarda il numero 15) questo recita: « statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso; ». Qui non si aggiunge: « o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ». Mi pare che se il fatto è penalmente legittimo, sostanzialmente conforme a quelli che sono gli scopi di tutela dell'ordinamento giuridico, l'imputato ne esce completamente indenne, perchè la sua azione è *secundum ius* e non *contra ius;* pertanto non ci potrebbe essere in nessun caso un procedimento disciplinare, voglio dire un giudizio di carattere amministrativo. Quindi io propongo che venga aggiunta alla fine del numero 15) la frase che troviamo alla fine del numero 14) per non avere delle contraddizioni nell'ambito dell'ordinamento giuridico del tutto insopportabili.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E. Ne ha facoltà.

M A R I S . A me non pare che la Camera dei deputati sia stata tanto disattenta da lasciarsi sfuggire un errore tanto macroscopico: affermata una cosa al numero 14), se ne sarebbe immediatamente dimenticata al n. 15), in un'immediatezza, anche visiva, tale che, se realmente dimenticanza vi fosse stata, dovremmo parlare più che di errore, di gravissima colpevole disattenzione, come se avesse votato e discusso questi articoli senza neppure pensare a quello che faceva.

A mio avviso l'omissione è voluta. Un conto è statuire che colui che ha subìto una lesione dal fatto illecito, dal fatto delittuoso, non può chiedere il risarcimento del danno perchè colui che questo danno gli ha arrecato ha agito nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima; altra cosa, invece, sono i rapporti interni — ecco che l'equazione di uguaglianza non sussiste — tra l'autore di quello che resta obiettivamente un fatto illecito e colui che ha nei suoi confronti un rapporto di supremazia disciplinare, il quale può chiamarlo a rispondere anche dei comportamenti che sono stati i prodromi di una certa situazione, nella quale poi, forse, l'illecito obbiettivo può essere stato anche necessario.

Non c'è dubbio che il comportamento che è stato causa di quell'ulteriore comportamento lesivo di un bene altrui, può essere addebitato, sul piano disciplinare, anche a chi ha goduto in sede penale di una scriminante.

Ecco perchè questo tardivo emendamento del senatore Bettiol mi pare proprio che non possa essere accolto.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il parere sull'emendamento in esame.

Z U C C A L A' *relatore.* Signor Presidente, anch'io sono contrario all'emendamento del senatore Bettiol perchè la dizione che è stata riproposta per il numero 15) è prevista nel numero 14) e il non averla riproposta al numero 15) è stato suggerito dalla diversità del procedimento. Infatti altro è il procedimento per il risarcimento del danno conseguente all'assoluzione, altro è il procedimento per responsabilità disciplinari o amministrative conseguenti alla assoluzione. Non c'è dubbio che probabilmente l'adempimento di un dovere o l'esercizio di una facoltà legittima può portare ad escludere il risarcimento del danno, ma non si può prevedere questo come norma generalizzata, come principio assodato, perchè in linea amministrativa è possibile che l'assoluzione nel procedimento penale con questa formula: « perchè il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima » non precluda l'accertamento di un certo comportamento amministrativo contrario agli interessi della Pubblica amministrazione. Quindi il testo deve rimanere così com'è appunto perchè le previsioni sono diverse; per questo sono contrario all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito il Governo ad esprimere il parere.

R E A L E , *Ministro di grazia e giustizia.* Il Governo è d'accordo con le considerazioni espresse dal relatore.

L E O N E . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

L E O N E . Molto telegraficamente, dichiaro che voterò a favore dell'emendamento Bettiol che mi sembra indiscutibile. Sono d'accordo con il collega Maris e con il relatore che probabilmente sia stata questa la volontà della Camera, di distinguere tra le conseguenze attinenti al risarcimento del danno e quelle di carattere amministrativo. D'altronde lo stesso collega Bettiol aveva posto questa ipotesi in alternativa. Guardiamo però la sostanza. A me sembra che sia veramente incoerente nel sistema e (permettetemi di dirlo con profondo rispetto) nelle vostre posizioni così aperte alla condizione dell'ex imputato, assolto o prosciolto, il fatto di poter consentire un procedimento disciplinare nei confronti di chi sia stato assolto per aver adempiuto il proprio dovere o per aver esercitato un diritto; due cause di giustificazione del reato che sono molto più ristrette, circoscritte, e più legittimanti l'operato dell'agente della stessa legittima difesa.

Mi richiamo pertanto alla coerenza del sistema e delle vostre posizioni ideologiche e morali. Se poco fa, in una battaglia così accesa e rispettosa delle reciproche posizioni, concernente l'insufficienza di prove, vi siete preoccupati delle conseguenze (come me ne preoccupo io) che si possono avere a carico dell'assolto per insufficienza di prove, mi sembra che lasciare in piedi la possibilità di conseguenze amministrative o disciplinari a carico di chi e assolto magari nello splendore della più piena formula di legittimazione del suo operato, esercitando un proprio diritto o adempiendo un dovere, sia veramente una cosa che non trova spiegazione. Invito pertanto i colleghi a votare a favore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 2. 95, presentato dal senatore Bettiol e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Essendo dubbio il risultato della votazione, si procederà alla controprova. Chi non approva l'emendamento 2. 95 è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Z U C C A L A' , *relatore.* Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

Z U C C A L A' , *relatore.* Signor Presidente, le faccio presente l'opportunità di esaminare gli emendamenti 2. 5, 2. 30 e 2. 37 insieme agli emendamenti 2. 20, 2. 88 e 2. 51, essendo tra loro connessi per materia.

P R E S I D E N T E . D'accordo. Si dia allora lettura degli emendamenti 2. 5, 2. 30, 2. 37, 2. 20, 2. 88 e 2. 51.

G E R M A N O' , *Segretario*:

Sopprimere il numero 24).

2. 5 LEONE

Sopprimere il numero 24).

2. 30 BETTIOL

Sostituire il numero 24) *con il seguente*:

« divieto di allegare al fascicolo dibattimentale i verbali degli esami dei testimoni e dei sospettati del reato redatti dalla polizia giudiziaria, verbali che possono però successivamente essere utilizzati ai fini del controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento ».

2. 37 IL GOVERNO

Sostituire il numero 54), *con il seguente*:

« potere di lettura nel dibattimento di atti verbalizzati dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero successivamente all'esaurimento dell'esame degli imputati e dei testimoni ».

2. 20 LEONE

Al numero 54), *aggiungere, in fine, il seguente periodo*: « divieto, a pena di nullità, di allegare al fascicolo del giudice istruttore od a quello del dibattimento i rapporti della polizia giudiziaria, gli atti delle indagini del pubblico ministero ed i verbali degli esami degli imputati e dei testi del giudice istruttore ».

2. 88 TEDESCO Giglia, MARIS, MACCARRONE Pietro, PETRONE, TROPEANO, LUGNANO, TERRACINI

Sostituire il numero 54) *con il seguente*:

« 54) divieto, a pena di nullità, di allegare al fascicolo del giudice istruttore od a quello del dibattimento gli atti delle indagini del pubblico ministero ed i verbali degli esami degli imputati e dei testi del giudice istruttore, che possono essere successivamente utilizzati ai soli fini del controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento ».

2. 51 ZUCCALÀ, *relatore*

P R E S I D E N T E . Il senatore Leone ha facoltà di illustrare gli emendamenti 2. 5 e 2. 20.

L E O N E . Onorevole Presidente, siamo venuti al secondo dei nodi fondamentali di questo disegno di legge; a proposito del quale desidero ripetere, perchè l'Assemblea ne sia informata, che nel comitato ristretto nominato dopo la discussione generale, a termini di Regolamento, mentre abbiamo raggiunto accordo sul grosso dei problemi (con il preziosissimo contributo dei relatori e la guida del presidente della Commissione, senatore Cassiani, si sono formulati emendamenti, alcuni dei quali abbiamo già approvato) è residuato un dissenso per quanto riguardava il problema — ora già risolto — della formulazione dubitativa ed il problema della verbalizzazione degli atti della polizia giudiziaria. Altri dissensi riguardano temi più circoscritti. Per quanto mi riguarda, essendo componente del comitato degli otto, riaffermai la mia libertà d'azione in Assemblea per tali problemi. È solo in esplicazione di questo che dico pochissime parole.

Se il Governo mantiene il suo emendamento 2. 37, dichiaro fin d'adesso che ritiro il mio ringraziando e voto quello del Governo, facendo in questo momento una dichiarazione che valga a spiegare il ritiro del mio emendamento e il voto favorevole che darò al testo del Governo.

Mi devo riportare, data l'ora e anche la dolce stagione (possiamo affermarlo), a quello che dissi in sede di discussione generale e soltanto richiamare al vostro scrupolo e alla vostra coscienza, nel momento in cui cerchiamo di fare un codice che costituisca un effettivo progresso, il pericolo enorme che deriverebbe dalla mancata verbalizzazione degli atti della polizia giudiziaria. Poichè non è evitabile, è fatale, è necessario, è opportuno (non è assolutamente pensabile il contrario), che l'organo di polizia giudiziaria che ha compiuto le prime indagini, ha raccolto una dichiarazione, ha segnalato un indizio possa, anzi debba portare questi elementi innanzi all'istruttore e successivamente al giudice del dibattimento perchè sarà chiamato come testimone, mi pare che sia maggior garanzia che questi elementi risultino da uno scritto, da una verbalizzazione, piuttosto che dal ricordo. Qui è emerso il ricollegamento analogico a quello che si verifica in altri Paesi. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, sarei molto cauto a dire che cosa accade negli altri Paesi. I sistemi processuali degli altri Paesi ci sono in gran parte sconosciuti, a cominciare da me che studio questa materia da non pochi anni, e soprattutto sono sconosciuti perchè non abbiamo testimonianza dei momenti applicativi. Ci si è riportati al sistema inglese secondo il quale il poliziotto annota in un'agenda. Ma voi sapete che innanzi al giudice inglese quando l'organo di polizia deduce un elemento è creduto al 101 per cento? In Italia accadrà ed è giusto che ciò accada sia pure con maggiore cautela. L'organo di polizia fino a quando non è sospettato di parzialità è creduto più di qualsiasi altro cittadino, per lo meno più di qualsiasi altro cittadino che non abbia una determinata qualifica, responsabilità ed attitudine professionale.

E allora ponete l'organo di polizia che va innanzi al giudice istruttore o al giudice di

dibattimento nella condizione di fare delle dichiarazioni sulla base dei suoi appunti e dei suoi ricordi, che non sono consacrati in un verbale che potrebbe valere come parametro dell'esattezza, della coerenza e della veridicità di quanto viene attestato?

Qual è invece il fine a cui tendiamo? Il senatore Zuccalà nella sua pregevole relazione lo ha incisivamente esplicato. Un punto che il nuovo processo deve rivoluzionare del tutto è questo: impedire che il giudice del dibattimento legga prima il cosiddetto processo scritto e, leggendo quanto è stato verbalizzato (o, come si suol dire, accartato), si rechi al dibattimento con una opinione che si è già formata, per rimuovere la quale occorrono grandi sforzi. L'aspetto veramente accusatorio di questo processo, che a mio avviso è ancora ambiguo, per quanto concerne le fasi precedenti, lo vediamo nel dibattimento. Nel dibattimento il giudice non deve quindi poter leggere quanto ha verbalizzato il giudice istruttore; e a questo punto devo dare atto al senatore Zuccalà di aver trovato, con l'emendamento che richiamavo poc'anzi all'attenzione dell'Assemblea, un punto di convergenza al quale aderirò al momento opportuno. Nè il giudice deve leggere quanto ha verbalizzato la polizia giudiziaria. Questi atti quindi non devono essere sottoposti all'attenzione del giudice del dibattimento, ma possono essere consultati dal giudice dopo esperita la prova. In altri termini, dopo che è stato sentito il testimone, se sorge contrasto sulla coerenza della sua deposizione, si aprirà il fascicolo istruttorio. Quando si presenterà il testimone in dibattimento e negherà di aver detto di aver visto, ad esempio, taluno con un'arma in mano, mentre aveva sostenuto il contrario, il giudice, se lo riterrà opportuno, aprirà quel fascicolo in cui sono contenute le verbalizzazioni e le userà solo come controllo successivo e postumo e non come piattaforma o premessa dell'indagine.

Se questo è il nostro intento, onorevoli colleghi, cerchiamo di difenderci dalle reciproche posizioni, tutte in buona fede, ma acuite e talora avvelenate. Vogliamo arrivare ad un dibattimento nel quale il giudice arrivi *tabula rasa,* come diceva Bacone, e faccia il dibattimento nella pienezza della sua autorità; ma non impeditegli di consultare le verbalizzazioni.

Poichè con l'emendamento felicemente proposto dal senatore Zuccalà si consente che la verbalizzazione, in questi limiti, venga portata in dibattimento, non resta che risolvere se procedere o meno a verbalizzazione da parte degli organi di polizia giudiziaria perchè la verbalizzazione importerebbe solo la possibilità che questa sia usata come strumento di controllo sempre a conclusione della fase istruttoria del dibattimento.

Quindi ritiro il mio emendamento 2. 5; e il senatore Bettiol mi ha incaricato di annunciare che anch'egli ritira l'emendamento 2. 30.

Inoltre, dato che l'emendamento 2. 20 è collegato al precedente, lo ritiro, perchè anche per questo il testo del Governo mi soddisfa.

F I L E T T I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

F I L E T T I . Come ho rilevato in sede di discussione generale, il principio enunciato al n. 24) che prevede il divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato è inaccettabile. L'innovazione dovrebbe servire a togliere alle verbalizzazioni della polizia giudiziaria il carattere di prova privilegiata che di solito la pratica giudiziaria conferisce a dete verbalizzazioni e ad eliminare gli abusi che a volte si riscontrano negli interrogatori dei testimoni e dei sospettati del reato.

La predetta innovazione non sembra tuttavia apporti effettivi vantaggi. L'agente o l'ufficiale di polizia ben può, infatti, rendere una testimonianza *de auditu* al dibattimento ed in tal modo alla prova documentale privilegiata rappresentata dal verbale si sostituisce una testimonianza parimenti qualificata che, mentre da una parte potrà influire in maniera determinante sul convincimento del giudice del dibattimento, dall'altra dà una minore certezza della verità dei fatti ed una postuma rappresentazione dei fatti stessi che per il decorso del tempo potrebbe risultare fallace o falsa.

La mancata redazione dei verbali toglie poi all'imputato e al teste la garanzia della documentazione ufficiale dell'interrogatorio e dell'esame e di fatto viene a costituire una minore tutela per lo stesso imputato.

Per queste considerazioni sono d'accordo per l'accoglimento dell'emendamento presentato dal Governo, che conferma l'attribuzione alla polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati di reato, seppure ne limiti l'utilizzazione ai fini del controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, è commovente l'impegno con il quale il Senato cerca di eliminare tutto quello che di limitatamente buono è stato fatto dalla Camera. Partiamo con un'affermazione solenne dicendo: il processo dovrà essere accusatorio; tutti alzate la mano e poi con un impegno ed uno zelo degno certamente di una causa migliore, magnifici per resistenza e continuità, sfornate un emendamento dopo l'altro, in continuazione, per fare in modo che il rito accusatorio rimanga, forse, in qualche titolo, ma sia eliminato dalle norme.

L'emendamento del Governo altro non è che l'emendamento Bettiol, l'emendamento Leone, quello che vuole il Gruppo del Movimento sociale italiano: cioè che tutto resti identico a prima, che non cambi nulla. Quando si dice che al fascicolo del pubblico Ministero non debbono essere allegati i verbali della polizia giudiziaria, per implicito si dice che ci sarà ancora, come oggi, un'istruttoria della polizia giudiziaria; non negli uffici immediatamente adiacenti a quelli del procuratore della Repubblica, ma nei lontani uffici della questura, negli uffici dei commissariati, negli uffici delle stazioni dei carabinieri.

Tutto rimane identico a prima e il testimone firmerà; e il prevenuto sottoscriverà la dichiarazione. Questi verbali — si dice — non andranno nel fascicolo del dibattimento, che sarà *tabula rasa;* ma saranno letti dal sostituto procuratore della Repubblica, il quale dovrà continuare nell'indagine; saranno letti dal giudice istruttore, il quale continuerà nell'indagine.

Signori, che cosa volete cambiare? Nulla. Qui stiamo facendo un gioco che serve soltanto a svuotare di contenuto quel poco che alla Camera è stato fatto. La verbalizzazione è un tipico strumento di polizia, che il Governo vuole mantenere in piedi soltanto perchè strumento poliziesco di antico stampo. L'unica cosa che veramente avviava un processo, timido ma con una prospettiva accusatoria, era questo: impedire, tagliare a monte, all'origine, questo strumento del processo inquisitorio. No; l'emendamento vuole che l'inquisizione sopravviva. Questa è l'illuminata posizione del Governo? Non ho altro da aggiungere!

T O M A S S I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T O M A S S I N I . Onorevoli colleghi, evidentemente l'esperienza non ci ha insegnato nulla. La riforma del codice di procedura penale è e deve essere sempre il frutto di un'esperienza vissuta. Se nel numero 24 è stabilito il divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati di reati, evidentemente tale formulazione è il prodotto di lunghe esperienze processuali, nelle quali abbiamo potuto constatare che molte volte proprio per la verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria si è condizionato tutto il processo futuro. E gli onorevoli colleghi contradditori, il senatore Bettiol e il senatore Leone, sanno meglio di me, perchè ce lo insegnano, che tutto il processo futuro dall'istruttoria sommaria a quella formale a quella dibattimentale resta sempre condizionato dalla verbalizzazione da parte della polizia giudiziaria. Se noi diciamo che la riforma si deve muovere all'insegna del principio di un processo penale di tipo accusatorio, della parità del diritto della difesa e dell'accusa, della larghezza dei mezzi per attingere le prove, prove contro l'imputato, io non vedo

come possa essere introdotto l'emendamento del Governo, che viene a ripristinare il sistema attualmente vigente. E quindi veramente dobbiamo allora richiamarci all'amara filosofia del Gattopardo che tutto si vuol rinnovare perchè nulla cambi. E qui effettivamente nulla cambia. Quando il senatore Leone dice che questo sistema processuale è ambiguo e ibrido, perchè non è nè accusatorio nè inquisitorio, mi aiuta nel dire che questo è ancora totalmente inquisitorio e se — giustamente diceva il collega Maris — qualche cosa alla Camera è stata fatta per allargare un po' le maglie del processo inquisitorio attualmente vigente, emanato da un regime diverso dal nostro, con l'emendamento che propone il Governo, sostenuto dalla maggioranza della Democrazia cristiana e dal Movimento sociale, si ripristina il carattere inquisitorio e la riforma del processo penale rimane una pura enunciazione di una speranza.

Per queste ragioni, a nome del mio Gruppo, esprimo parere contrario all'emendamento proposto dal Governo.

T E R R A C I N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Vorrei pregare il senatore Leone e l'onorevole Ministro, sostenitori ambedue dello stesso emendamento, di volerci dare un esempio pratico, tratto dalla loro vasta esperienza giudiziaria, dei casi nei quali questa disposizione potrebbe entrare in applicazione. Essa prevede che i verbali degli interrogatori non siano allegati agli atti dei fascicoli processuali, ma che poi sia data facoltà al giudice di controllare se quanto è risultato nel corso del dibattimento corrisponda al loro contenuto, in precedenza sottratto alla sua conoscenza. Che significa controllare? Probabilmente ricercare se quanto è risultato nel dibattimento ha fondamenti di verità, di verosimiglianza, di veridicità; ma per quale motivo mai questo elemento di confronto deve essere tratto da quegli atti che in precedenza, per legittima suspicione (il senatore Leone ci ha esposto per quali motivi sussista questa suspicione), proprio perchè potrebbero suggestionare, influenzare, deformare il diretto, immediato giudizio del tribunale, che potrebbe esserne fuorviato, gli sono stati tenuti segreti? Ciò significherebbe dare a codesti atti, dei quali si contesta il potere di rispecchiare obiettivamente quanto è stato acquisito nel corso delle inchieste, il carattere di verità consacrata. Ma, onorevole senatore Leone, allorquando il magistrato, non so da quale sospetto o diffidenza o malinteso od equivoco spinto, andrà ad aprire quei fascicoli, sino a quel momento suggellati, si sottrarrà egli dunque a quell'influenza maggiore che i documenti contenutivi così redatti, firmati e autenticati con riservata procedura acquisteranno senza dubbio nei confronti delle deposizioni o testimonianze fatte nell'Aula?

Comunque non riesco a capire quando, come, dove, perchè il magistrato potrebbe avvalersi della facoltà, che gli si vuole concedere, del diritto di imperio (perchè quand'egli l'avesse deciso nessuno potrebbe opporglisi) di ricorrere a questa prova sussidiaria ma decisiva. Noi affermiamo che l'unica valida prova deve rimanere quella assunta nell'Aula, nel corso del dibattimento, sotto la sanzione del giuramento, nella solennità del giudizio instaurato. Ogni altra cosa non può che inficiare quanto in realtà è già stato acquisito, specie poi se proveniente da quelle fonti sulle quali giustamente da tutti si è qui riverberata un'ombra, una riserva. Per questi motivi l'emendamento proposto non è sostenibile, nè accettabile. Esso non ha validità logica, nè validità giuridica. Perciò il collega Maris lo ha criticato con parole forse un po' troppo vibrate — ma ben giustificate — con le quali ha chiarito l'insidia di una formulazione che, se accettata, altererebbe l'equilibrio del sistema già definito alla Camera dei deputati e qui in sede di Commissione.

Dichiaro anche io dunque l'opposizione di questo Gruppo alla proposta formulata.

B A R D I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

B A R D I . Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, noi non abbiamo che da ribadire la nostra posizione assunta anche alla Camera dei deputati; il Gruppo del Partito socialista italiano è favorevole al mantenimento di questo punto che riteniamo centrale nel nuovo sistema accusatorio che si vuole introdurre col nuovo codice di procedura penale.

Infatti, con il sistema accusatorio la fase centrale del processo viene a trasferirsi dal momento delle indagini di polizia giudiziaria e dalla successiva fase istruttoria alla fase del dibattimento ove, attraverso l'oralità, l'immediatezza, si può dare contenuto reale alle dichiarazioni dei testimoni e agli accertamenti dei verbalizzanti. Il divieto di verbalizzare le dichiarazioni dei testimoni rappresenta un punto di riferimento armonico con questo nuovo sistema accusatorio che vuole trasformare il codice di procedura penale.

Venire oggi a proporre l'abolizione di questo punto qualificante della riforma significa voler far fare un gran passo indietro alla riforma stessa. Noi ribadiamo questo concetto e ricordiamo che anche alla Camera dei deputati ci fu questa divergenza, ma il nostro collega, onorevole Vassalli, si espresse in questi termini precisi: « Per noi questo divieto della verbalizzazione di cui oggi si tratta è un punto cardine della riforma. Ognuno di noi che è abituato come tanti altri in quest'Aula ad un sistema completamente diverso e che trova anzi egli stesso delle facilitazioni nella pratica di questo sistema, sul quale tutti, anche se critici, ci siamo più volte adagiati, sente il peso di una scelta come quella che noi invitiamo la Camera a fare, nel senso di mantenere il principio stabilito dalla Commissione e quindi di respingere lo emendamento soppressivo dell'onorevole Riccio ». Con grande maggioranza la Camera respinse l'emendamento, facendo questa importante scelta politica; ora noi invitiamo i colleghi del Gruppo della Democrazia cristiana a meditare su questo punto in quanto, in effetti, accogliere tale emendamento significa togliere validità ad uno dei cardini fondamentali della riforma che noi vogliamo attuare. Non credo che la Democrazia cristiana voglia assumersi anche sul piano politico questa grave responsabilità, cioè di far fare un passo indietro a tale importante riforma che noi vogliamo attuare nel nostro Paese.

Verifica del numero legale

P R E S I D E N T E . Dobbiamo ora procedere alla votazione dell'emendamento 2. 37, proposto dal Governo. Comunico che da parte dei senatori Albertini, Banfi, Cipellini, Bardi, Caleffi, Castellaccio, Celidonio, Albanese, Mancini ed Arnone è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto il senatore Segretario a procedere all'appello nominale.

G E R M A N O ' , *Segretario, fa l'appello nominale.*

Sono presenti i senatori:

Accili, Albanese, Albertini, Alessandrini, Arnone,

Balbo, Baldini, Ballesi, Banfi, Bardi, Barra, Bartolomei, Battista, Bergamasco, Bernardinetti, Bettiol, Bisantis, Bisori, Boano, Bolettieri, Bonadies, Bosco, Brugger, Brusasca,

Carraro, Caleffi, Cassiani, Castellaccio, Celidonio, Cipellini, Coppola, Corrias Alfredo, Corrias Efisio,

Dal Falco, Dalvit, De Falco, De Leoni, Del Nero, De Luca, De Vito, De Zan,

Fada, Fenoaltea, Ferrari, Filetti, Florena, Follieri,

Gatto Simone, Germanò, Gronchi,

Iannelli,

Leone, Limoni, Lo Giudice, Lombardi,

Marcora, Mazzarolli, Mazzoli, Merloni, Montini, Morandi, Murmura,

Nencioni,

Oliva,

Pala, Pecoraro, Piccolo,

Rosa, Russo,

Sammartino, Scardaccione, Schiavone, Segnana, Spagnolli, Spasari, Spigaroli,

Tesauro, Torelli, Trabucchi, Treu,

Valsecchi Pasquale, Varaldo, Veronesi, Zannini.

Sono in congedo i senatori:

Biaggi, Bo, Cerami, De Matteis, Deriu, Dindo, Orlando, Ricci, Santero, Tessitori, Tolloy e Zugno.

P R E S I D E N T E . Il Senato non è in numero legale. Sospendo pertanto la seduta per un'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 20,30, è ripresa alle ore 21,30*).

Ripresa della discussione

C O P P O L A . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C O P P O L A . Signor Presidente, tenuto conto dell'ora tarda ed anche per consentire di portare a termine le trattative in corso intese a risolvere la questione in esame, chiedo che la discussione sia rinviata alla seduta di domani.

C A S S I A N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

C A S S I A N I . Mi associo alla proposta avanzata autorevolmente dal senatore Coppola.

R U S S O , *Ministro senza portafoglio*. Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

R U S S O , *Ministro senza portafoglio*. Il Governo è d'accordo sulla proposta del senatore Coppola.

P R E S I D E N T E . Non essendovi osservazioni, la proposta avanzata dal senatore Coppola è accolta.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Annunzio di interrogazioni

P R E S I D E N T E . Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

G E R M A N O ' , *Segretario*:

NENCIONI, CROLLALANZA, FRANZA, TANUCCI NANNINI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno*. — Gli interroganti, con riferimento al perdurare dell'assedio imposto alla città di Reggio Calabria, chiedono di conoscere se le misure eccezionali, in mancanza di una situazione di emergenza, trovino fondamento nel nostro sistema costituzionale o nella volontà scaturente da una formale decisione dell'Esecutivo, sia pure illegittima. (int. or. - 1936)

TIBERI. — *Al Ministro della difesa*. — Per conoscere se e quale fondamento abbiano, nonostante le smentite che sono state raccolte in ambienti militari, le voci che tuttora concordano circa il trasferimento, da Orvieto ad una delle due sedi dei distaccamenti dipendenti, del Comando dell'80° Reggimento fanteria « Roma ».

Qualche anno fa la notizia ufficiale secondo cui, per un processo di adeguamento funzionale, non era possibile evitare una notevole riduzione del contingente militare dell'80° Reggimento di stanza in Orvieto, diffuse vive preoccupazioni nella cittadinanza orvietana e nelle sue categorie economiche, che paventarono, a ragione della minacciata riduzione degli effettivi, non solo un danno morale e materiale immediato, ma anche più gravi futuri provvedimenti.

Mosse e sollecitate da apprensioni siffatte, le rappresentanze amministrative e politiche locali interessarono il Ministro della difesa ed illustrarono il vivo disappunto e le amare preoccupazioni della popolazione di Orvieto, che non voleva essere privata dell'onore di ospitare il glorioso 80° Reg-

gimento « Roma » e dei non scarsi motivi di sostegno alla sua precaria condizione economica che traeva dalla sua presenza.

Il Ministro della difesa, allora, si dimostrò sensibile alle prospettate ragioni ed assunse precisi impegni, sia circa la consistenza dei contingenti militari, sia per il mantenimento dei quadri esistenti, impegni che furono accolti favorevolmente dalla popolazione proprio perchè furono ritenuti definitivi.

L'interrogante non è in grado di avvertire se siano sopravvenuti, a distanza di pochi anni, fatti nuovi tali da modificare sostanzialmente quanto allora fu accertato ed affermato con solenne impegno, ma sa con certezza che nella sede del Comando dell'80° Reggimento « Roma » trovasi non già il primo battaglione del Reggimento, ma il secondo, circostanza, questa, che ad ogni istante può dar corpo ad un *flatus vocis* come quello del ventilato trasferimento del Comando.

L'interrogante, pertanto, mentre si augura una precisa smentita, chiede anche che essa sia tale da non disattendere pertinenti riferimenti ed assicurazioni che possano implicitamente sfatare, anche domani, ogni dubbio che insorga. (int. or. - 1937)

MURMURA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere quali urgenti provvedimenti di fondo il Governo intenda attuare per stroncare alla nascita, nella regione calabrese, la grave mala pianta dei sequestri di persona che in queste ultime settimane si sono diffusi, provocando giustificati timori, notevoli ansie ed acerbe censure, nonostante l'impegno appassionato delle benemerite forze di polizia. (int. or. - 1938)

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta

PREZIOSI. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del bilancio e della programmazione economica e dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere, in relazione al grave disagio provocato ai consumatori dal recente aumento di 10 lire al chilo del prezzo dello zucchero, quali provvedimenti intendano adottare in merito all'unilaterale e sperequativa azione delle industrie saccarifere, tenuto conto soprattutto del fatto che l'Italia è, nell'ambito della Comunità europea, il Paese in cui gli oneri fiscali sullo zucchero ed il suo prezzo al consumo sono di gran lunga i più elevati, come anche e giustamente è stato rilevato dalle confederazioni sindacali.

È evidente, invero, che tale grave episodio della speculazione degli industriali saccariferi — che pure hanno beneficiato delle agevolazioni dello Stato e del Mercato comune per la ristrutturazione delle aziende e che sono arrivati oggi a mettere in causa il potere del Governo in materia di prezzi — si inquadra in un'azione tesa a realizzare il monopolistico controllo del mercato interno e delle importazioni.

Al riguardo è necessario, quindi, far rilevare che l'aumento in questione non è limitato soltanto al prodotto nazionale, ma viene applicato anche allo zucchero importato dalla Comunità e, di conseguenza, tutto ciò rappresenta evidentemente un attentato ai redditi, peraltro precari, dei bieticoltori, dei lavoratori del settore, dei consumatori in genere.

L'interrogante, infine, facendo rilevare ai Ministri interrogati che la produzione italiana di zucchero cristallino è di gran lunga inferiore al fabbisogno, chiede di conoscere in quale modo viene colmato tale vuoto ed in particolare se alle industrie utilizzatrici vengono riservate specifiche gare di importazione di tale prodotto dai Paesi del MEC. (int. scr. - 4290)

ALESSANDRINI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per conoscere se è esatta la notizia, riportata da vari giornali, del prossimo inizio dei lavori dell'autostrada Voltri-Sempione, nel tratto Voltri-Ovada-Alessandria.

L'interrogante desidera essere informato sul programma di attuazione dei lavori in questione e desidera, inoltre, sapere se il Ministro non ritenga opportuno consigliare al-

la società concessionaria la realizzazione immediata della bretella dal terminale dell'autostrada dei Laghi, a Vergiate, alla strada statale n. 34, di vitale importanza per il congiungimento del Sempione a Milano, alleggerendo la congestionatissima strada statale n. 33. (int. scr. - 4291)

ALESSANDRINI. — *Ai Ministri di grazia e giustizia, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'interno.* — Per sapere se, con l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1969, n. 112, che rende obbligatoria la pubblicazione sul « Bollettino ufficiale » delle società per azioni di tutti gli atti significativi delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, in attuazione della direttiva del 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei ministri della Comunità europea, debbano ritenersi superate le norme dell'abrogato codice di commercio prescriventi l'analoga pubblicazione degli atti in questione sul Foglio annunzi legali.

La duplicazione delle pubblicazioni costituisce un ingiustificato gravame per le società ed un ulteriore inutile appesantimento delle già complesse procedure burocratiche. (int. scr. - 4292)

SENESE. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali sono i motivi che ancora ostano alla concessione del beneficio del rinvio del servizio militare per gli iscritti alle nuove facoltà universitarie di Cassino, città martire e medaglia d'oro al valor militare, e di Viterbo, tenuto conto che la direzione competente del Ministero della difesa ha richiesto al Ministero della pubblica istruzione, al fine appunto della concessione predetta, non se le nuove facoltà abbiano già ottenuto il pareggiamento, ma se esse — ai sensi dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e dell'articolo 33 della Costituzione — sono già in funzione e che il Ministero della pubblica istruzione ha di fatto assicurato, con nota del 26 novembre 1970 e con fonogramma in pari data, che le anzidette facoltà effettivamente funzionano, esprimendo nel contempo il parere — in conformità sempre della richiesta dello stesso Ministero della difesa — che gli studenti iscritti alle predette nuove facoltà possono godere il beneficio del rinvio del servizio militare. (int. scr. - 4293)

TOLLOY. — *Ai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, dei lavori pubblici e del bilancio e della programmazione economica.* — Per chiedere se non ritengano urgente coordinare la loro azione in vista di una soluzione moderna dei trasporti nell'area Venezia-Padova-Treviso, nella quale Venezia storica, capoluogo regionale, ha ovvie funzioni direttive. Questa domanda è fatta anche a seguito di una conferenza regionale del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile tenutasi a Padova alla fine di ottobre 1970, la quale, se da un lato ha dimostrato sensibilità recando in discussione la realizzazione della metropolitana veneta, dall'altro — secondo le notizie apparse sulla stampa — sembra considerare possibile risolvere il problema mediante i binari della ferrovia ordinaria, e particolarmente quelli del ponte lagunare, con ciò contraddicendo ad uno degli scopi perseguiti dalla metropolitana veneta, che è quello di collegare con la terraferma il centro di Venezia storica — sede tra l'altro degli uffici regionali — e non soltanto la stazione di S. Lucia.

In particolare, si chiede al Ministro del bilancio e della programmazione economica se non ritenga di organizzare una consultazione permanente tra i tre Ministeri a cui è rivolta la presente interrogazione, avendo essi già dimostrato di avere sensibilizzato il problema (quelli del bilancio e della programmazione economica e dei lavori pubblici con interventi pubblici dei Ministri, quello dei trasporti e dell'aviazione civile attraverso i suoi organismi locali) ed essendovi il pericolo di dispersione di energie e di conflitto di competenze attorno ad un problema per la soluzione del quale è già forte il ritardo rispetto alle esigenze obiettive ed alle attese del mondo intero. (int. scr. - 4294)

TOLLOY. — *Al Ministro del bilancio e della programmazione economica.* — Per conoscere se non ritiene che l'area comprendente le città di Venezia, Padova e Treviso ed i popolosi comuni intermedi non debba fin d'ora essere classificata « area metropolitana », in aggiunta alle otto classificate tali nell'articolo 91 del « Progetto 90 », e se non ritiene che una tale classificazione renderebbe di immediata attualità la costruzione di una ferrovia metropolitana collegante i centri dell'area con Venezia storica, nel tempo stesso dando uno straordinario contributo alla salvaguardia fisica della città perchè la toglierebbe dall'isolamento nel quale è respinta, restituendole una funzione socio-economica adeguata ai tempi e rendendola idonea, senza possibilità di contestazione alcuna, ad assolvere il ruolo di capoluogo della regione veneta. (int. scr. - 4295)

DINARO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Con riferimento all'agitazione in corso ed agli scioperi indetti dal Sindacato nazionale dei professori fuori ruolo (SNAFRI);

premesso che con decreto-legge 19 giugno 1970, n. 366, e fino all'approvazione delle norme sui corsi abilitanti, sono stati sospesi gli esami di abilitazione all'insegnamento nelle scuole e negli istituti statali di istruzione secondaria ed artistica senza che contestualmente sia stato indicato alcun nuovo e valido strumento sostitutivo per il reclutamento del personale docente;

rilevato che, in attuazione della legge 12 marzo 1968, n. 442, il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1970, ha disposto per l'istituzione presso le università — a partire dall'anno accademico 1969-70 — del quinto anno di corso per il conseguimento della laurea con valore abilitante, cui possono iscriversi gli studenti delle università stesse nel numero che, su richiesta dei singoli atenei, verrà annualmente stabilito dal Ministero;

considerato che la sospensione degli esami di abilitazione, da una parte, e la possibilità di frequentare il corso di laurea abilitante a livello universitario offerta ai soli neolaureati, dall'altra, hanno in concreto come conseguenza l'esclusione dai posti di insegnamento di migliaia di professori fuori ruolo non abilitati con nomina a tempo indeterminato che da anni prestano servizio nelle scuole secondarie ed artistiche, in quanto i loro giovanissimi colleghi, per aver potuto conseguire la laurea abilitante, godranno di titolo preferenziale ai fini della nomina, ai sensi dell'articolo 7 della legge 13 giugno 1969, n. 282;

considerato, altresì, che l'istituzione del quinto anno di corso per il conseguimento della laurea abilitante viene a vanificare i programmati corsi abilitanti, peraltro di lontana e difficile realizzazione;

rilevato, infine, che, per la nota sentenza della Corte costituzionale n. 77 del 23 giugno 1964, l'istituto dell'abilitazione per l'esercizio professionale previsto dal quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione deve intendersi riferito solo ai liberi professionisti e non anche ai docenti non di ruolo delle scuole statali, nei cui confronti vige invece l'articolo 97 della Costituzione che prescrive il concorso per l'accesso all'impiego,

l'interrogante chiede di conoscere se, ai fini della normalizzazione dell'attuale situazione scolastica, il Ministro non ritenga estremamente urgente adottare in via transitoria le iniziative necessarie per una sanatoria definitiva mediante la sistemazione in ruolo del personale docente, abilitato e non abilitato, in atto in servizio nelle scuole secondarie con nomina a tempo indeterminato, avvalendosi, ove occorra, delle numerose proposte di legge d'iniziativa parlamentare già da tempo presentate ai due rami del Parlamento.

In particolare, si chiede di conoscere se il Ministro non ritenga, ai predetti fini, di far ricorso alla già sperimentata « abilitazione didattica » mediante norme simili a quelle stabilite dall'articolo 7 della legge 15 dicembre 1955, n. 1440, e dal regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1957, n. 1303, per poi procedere in via definitiva a periodi-

ci e regolari concorsi a cattedra, previa revisione dei relativi contenuti programmatici e delle attuali procedure. (int. scr. - 4296)

TREU, MURMURA, BURTULO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per regolarizzare e definire la precaria posizione di numerosi presidi di scuola media. Infatti, i vincitori del concorso, indetto con decreto ministeriale del 13 settembre 1965, a 1.000 posti di preside (ed i cui risultati sono stati pubblicati nel « Bollettino ufficiale », parte II, del 25 dicembre 1969) hanno assunto servizio quali presidi in prova con decorrenza 1° ottobre 1968 ed hanno subìto le due prescritte ispezioni.

Ora, a distanza di oltre due anni dalla succitata collocazione, la posizione degli stessi presidi non risulta ancora regolarizzata amministrativamente, per cui lo stipendio da loro percepito è ancora quello di professore.

Gli interroganti ritengono superfluo sottolineare l'opportunità e l'urgenza di una definizione dell'annosa questione. (int. scr. - 4297)

TREU, BURTULO, BRUGGER. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri della sanità e del tesoro.* — Gli interroganti, in qualità, oltre che di senatori, anche di amministratori di province trivenete, le quali, riunite in consorzio, svilupparono valide istituzioni sanitarie nel settore degli allevamenti, considerato che il Ministero della sanità ed il Ministero del tesoro debbono provvedere alla ripartizione del fondo di lire 2.310 milioni, ai sensi della legge 23 giugno 1970, n. 503, fra gli Istituti zooprofilattici, in relazione alle necessità finanziarie degli stessi, per l'assolvimento dei loro compiti istituzionali, ed alla consistenza del patrimonio zootecnico, ed avuta notizia che è stato già predisposto il relativo piano di ripartizione, chiedono di conoscere i criteri adottati nell'esecuzione del compito accennato così come previsto dalla legge.

Mentre fanno presenti le numerose critiche sorte in seno ai vari Istituti per le ingiustificate difformità nei trattamenti proposti, rilevano, in particolare, che il contributo a favore dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie risulta assai esiguo e sperequato se si tengono presenti le considerazioni che seguono e che vengono convalidate, in termini relativi, dalla tabella dei parametri essenziali ai fini del contributo (ma che pare non siano state assolutamente tenute presenti):

a) dall'anno 1963 l'Istituto compie esami e servizi diagnostici che sono circa il 40 per cento delle analisi complessive annue fatte da tutti gli Istituti italiani;

b) ha dodici sezioni diagnostiche periferiche, cioè in numero superiore a tutti gli altri Istituti;

c) copre una delle maggiori estensioni territoriali pari a 42.468 chilometri quadrati, di cui la metà montuosi, ciò che comporta disagi ed oneri di gestione notevoli;

d) ha un vastissimo territorio confinario, nel quale si svolgono intensi e crescenti traffici di bestiame con molti Stati, anche lontani, che gravitano verso i valichi italiani di detto territorio;

e) i patrimoni bovino ed aviario del suo territorio occupano i due secondi posti di Italia;

f) per lo svolgimento dei suoi servizi (profilattici, diagnostici e sperimentali) ha necessariamente un personale assai numeroso e spesso di gran lunga superiore a quello di altri Istituti;

g) il bilancio dell'Istituto risponde fedelmente alla realtà finanziaria sino dalla sua istituzione, disimpegnando un'attività ottimale in relazione alla sua funzione di ente pubblico, assunta sin dal lontano 1929;

h) l'ente che si denomina « Istituto zooprofilattico delle Venezie » ha perduto i contributi obbligatori delle province già consorziate e che avevano raggiunto la cospicua misura annua di circa 100 milioni: infatti, le stesse non corrispondono più i suddetti versamenti a causa della loro esclusione dall'ente e, conseguentemente, della cessazione di ogni obbligo di legge a loro carico. (int. scr. - 4298).

Ordine del giorno
per la seduta di venerdì 4 dicembre 1970

P R E S I D E N T E . Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 4 dicembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (676) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. ZUCCALA' ed altri. — Modifiche degli articoli 135 e 304-*quater* del Codice di procedura penale per la tutela del diritto del detenuto di conferire col proprio difensore (1286).

2. BISANTIS e ACCILI. — Norme riguardanti le elezioni e la durata degli organi della Cassa di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e procuratori (1284).

III. Seguito della discussione del progetto di nuovo Regolamento del Senato (*Doc.* II n. 4).

IV. Discussione del disegno di legge:

TERRACINI. — Del giuramento fiscale di verità (524).

(*Iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea ai sensi dell'art. 32 del Regolamento*).

La seduta è tolta (*ore 21,35*).

Dott. ALBERTO ALBERTI
Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari